3ª SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 23 agosto 1997** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 16 gennaio 1997, n. **15.**

Regolamento per la concessione di contributi per la redazione di strumenti urbanistici a favore delle Amministrazioni comunali, provinciali e consorzi per le aree di sviluppo industriale - Art. 25 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, sostituito con l'art. 11 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17 ..... Pag. 2

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1997, n. **1.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1997 ..... Pag. 7

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1997, n. **30.**

Modifica degli articoli 3, 12 e 40 della legge regionale 20 dicembre 1996 n. 96 «Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» ..... Pag. 8

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1997, n. **31.**

Bilancio di previsione 1997 - 1ª Variazione ..... Pag. 8

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1997, n. **12**

Istituzione di una Commissione speciale conoscitiva sui lavori pubblici di competenza regionale ..... Pag. 8

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1997, n. **18.**

Modificazione ed ulteriori integrazioni della legge regionale 12 settembre 1994, n. 33. Interventi per la qualificazione e l'ampliamento della ricettività nel turismo. Modificazioni della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 ..... Pag. 9

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1997, n. **21.**

Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato Pag. 10

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1997, n. **9.**

Assegnazione straordinaria alla provincia di Ravenna per le spese sostenute per lo svolgimento di funzioni specialistiche nel settore dell'analisi terreni ..... Pag. 28

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1997, n. **10.**

Proroga dei termini relativi alla riclassificazione generale delle aziende alberghiere di cui alla legge regionale 30 novembre 1981, n. 42 e dei complessi turistici all'aria aperta di cui alla legge regionale 7 gennaio 1985, n. 1 ..... Pag. 28

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 16 gennaio 1997, n. 15.

Regolamento per la concessione di contributi per la redazione di strumenti urbanistici a favore delle Amministrazioni comunali, provinciali e consorzi per le aree di sviluppo industriale - Art. 25 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, sostituito con l'art. 11 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17.

(Pubblicato nel suppl. ord. della Gazzetta ufficiale *della Regione Sicilia n. 30 del 30 aprile 1997)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 ed, in particolare, l'art. 2;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed, in particolare, l'art. 25, sostituito con l'art. 11 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, che prevede la concessione di contributi per la formazione di strumenti urbanistici;

Udito il parere n. 108/1995 reso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana nell'adunanza del 16 maggio 1995;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 446 del 13 ottobre 1995 di approvazione delle presenti norme regolamentari nella loro prima formulazione;

Viste le note n. 5775/38 del 29 aprile 1996 e n. 6999 del 17 maggio 1996, con le quali l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ha trasmesso un nuovo testo delle presenti norme regolamentari, elaborato sulla base delle osservazioni formulate dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione in sede di predisposizione del decreto presidenziale di emanazione del regolamento approvato dalla Giunta regionale con la richiamata deliberazione n. 446/1995;

Udito il parere n. 91/1996 reso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana nell'adunanza del 12 marzo 1996;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 360 del 16 ottobre 1996 di revoca della propria precedente deliberazione n. 446/1995 e di approvazione delle presenti norme regolamentari;

Su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Incarico a professionisti esterni

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4°, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, le Amministrazioni possono, per comprovata inadeguatezza dei propri uffici tecnici, conferire incarichi a liberi professionisti.

2. Le stesse Amministrazioni, se non dispongono nel loro organico di personale atto alla redazione dello studio geologico e dello studio agricolo-forestale, propedeutici alla redazione o revisione degli strumenti urbanistici generali, possono conferire incarico a tecnici abilitati all'esercizio della professione.

3. L'inadeguatezza deve essere espressamente motivata nell'atto deliberativo d'incarico.

4. In particolare costituisce inadeguatezza dell'ufficio tecnico:

insufficienza di organico rispetto ai compiti di istituto;

mancanza, nel personale dell'ufficio tecnico, delle professionalità e competenze necessarie per legge alla redazione degli strumenti urbanistici, studi geologici e studi agricolo-forestali;

esistenza di un interesse proprio o d'impresa nelle aree interessate dallo strumento urbanistico.

5. Per il conferimento degli incarichi a professionisti esterni si applicano le disposizioni contenute nella normativa vigente nazionale ed europea.

6. Ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e dell'art. 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, le Amministrazioni devono assumere sui propri fondi l'impegno di spesa totale relativo al compenso per l'espletamento dell'incarico.

Art. 2.

Collegialità dell'incarico

1. Qualora l'incarico per la redazione degli strumenti urbanistici, delle indagini geologiche e degli studi agricolo-forestali, venga conferito a più professionisti, anche se non riuniti in collegio, il compenso massimo non può essere superiore a quello previsto dalle rispettive tariffe professionali vigenti, riconosciuto per l'intero e per una sola volta, come se la prestazione fosse resa da un solo professionista.

Art. 3.

Disciplinare d'incarico

1. I rapporti tra le Amministrazioni e i professionisti incaricati della redazione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio, delle prescrizioni esecutive e del piano regolatore particolareggiato sono regolati dal disciplinare d'incarico previsto dall'art. 24 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed approvato con decreto assessoriale 17 maggio 1979, n. 91, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 2 giugno 1979, n. 24, così come integrato con decreto assessoriale 1° febbraio 1992, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 14 marzo 1992, n. 14, parte prima.

2. I rapporti tra le Amministrazioni e i professionisti incaricati di redigere gli studi geologici o agricolo-forestali sono regolati con appositi disciplinari d'incarico tipo che fanno parte integrante del presente regolamento (allegati 1 e 2).

3. Le clausole contenute nei disciplinari tipo, ivi comprese quelle relative alle modalità di pagamento, valgono esclusivamente tra le parti e non coinvolgono l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente che eroga il contributo.

4. L'intervento contributivo, a favore delle Amministrazioni interessate, rimane del tutto svincolato dai rapporti tra l'Amministrazione committente e il professionista incaricato.

5. Il disciplinare deve essere stipulato nelle forme previste dalla legislazione vigente.

6. I rapporti tra Amministrazioni e imprese fornitrici di rilievi aerofotogrammetrici nonché tra Amministrazioni e imprese esecutrici delle indagini per gli studi geologici sono regolati dalla normativa vigente sui lavori pubblici.

Art. 4.

Indennità speciale per uffici tecnici

1. Ove le Amministrazioni provvedano tramite le proprie strutture tecniche alla redazione o revisione di piani regolatori generali, prescrizioni esecutive, regolamenti edilizi, piani particolareggiati, piani di recupero del centro storico, piani di recupero ai sensi della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, piani per insediamenti produttivi, piani per l'edilizia economica e popolare, piani regolatori dei consorzi per le aree di sviluppo industriale, piani territoriali provinciali e alla redazione degli studi geologici e agricolo-forestali propedeutici alla formazione dello strumento urbanistico, verrà erogata, dopo l'approvazione del piano, una indennità speciale pari al 25% della spesa ritenuta ammissibile dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

2. Tali somme vanno ripartite tra i componenti dell'ufficio tecnico che hanno redatto il progetto, in base a criteri fissati da ciascun ente con proprio regolamento.

Art. 5.

Consulenza esterna

1. Le Amministrazioni che provvedono direttamente alla redazione di strumenti urbanistici, studi geologici o studi agricolo-forestali, possano avvalersi, con provvedimento motivato, di consulenza esterna.

2. In tal caso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente erogherà, dopo l'approvazione del piano, oltre l'indennità speciale di cui al comma 1 dell'art. 4 del presente regolamento, un contributo, per soli onorari, ridotto al 50%.

Capo II

CONTRIBUTI PER LA REDAZIONE, REVISIONE E RIELABORAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI PARTICOLAREGGIATI O AD ESSI ASSIMILATI

Art. 6.

Determinazione del contributo

1. I contributi vengono determinati sulla base dei dati planovolumetrici degli strumenti urbanistici approvati, applicando la tariffa urbanistica vigente con gli aggiornamenti ISTAT maturati alla data del conferimento dell'incarico professionale.

2. Le voci che concorrono alla determinazione del contributo per il piano regolatore generale sono le seguenti:

A) *Onorario per la progettazione*

Tale onorario è determinato in funzione del numero degli abitanti residenti nel territorio alla data del conferimento dell'incarico, secondo le aliquote previste nella tabella A della tariffa urbanistica e interpolando linearmente per i valori intermedi.

Il coefficiente di maggiorazione ISTAT è applicato esclusivamente all'onorario della progettazione e non alle successive voci (maggiorazioni e compenso per la redazione del regolamento edilizio) previste dalla tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alle circolari del Ministero dei lavori pubblici 1 dicembre 1969, n. 6679 e 10 febbraio 1976, n. 22.

B) *Maggiorazioni per caratteri particolari*

Nella determinazione del compenso da corrispondere al progettista incaricato, la tariffa urbanistica prevede, qualora sussistono particolari condizioni, delle maggiorazioni che in sede di calcolo del contributo vengono dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente così determinate:

Lettera a): per il particolare carattere storico-artistico o l'importanza ai fini del soggiorno e del turismo, per le zone soggette alle leggi sulle bellezze naturali o comunque particolarmente interessanti paesisticamente: aumento dal 10 fino al 30%.

Tali maggiorazioni verranno applicate in base agli abitanti residenti nel territorio comunale come segue:

abitanti fino a 10 mila aumento 10%;

abitanti fino a 50 mila aumento 20%;

abitanti oltre a 50 mila aumento 25%.

Per i comuni che abbiano un centro storico di rilevante interesse la maggiorazione complessiva è del 30%.

Lettera b): per la complessità di problemi derivanti dalle caratteristiche orografiche, geologiche e idrogeologiche del territorio: aumento dal 5 al 20%.

Le maggiorazioni verranno applicate in base alla classificazione dei comuni riportata nelle tabelle parametriche, approvate con decreto assessoriale 31 luglio 1977, n. 90, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 18 giugno 1977, n. 26, così come appresso indicato:

comuni litoranei-costieri aumento del 5%;

comuni collinari interni aumento del 10%;

comuni montani aumento del 15%.

Per i comuni che abbiano vincoli idrogeologici si applica un'ulteriore maggiorazione del 5%.

Lettera c): per la complessità di problemi derivanti dalla particolare struttura economica, produttiva e di traffico: aumento dal 10 al 30%.

Tali maggiorazioni verranno applicate in base agli abitanti residenti nel territorio comunale come segue:

abitanti fino a 10 mila aumento 10%;

abitanti fino a 50 mila aumento 20%;

abitanti oltre a 50 mila aumento 30%.

Lettera d): per la previsione di incrementi di popolazione superiori al 50% in anni 20, aumento dal 10 fino al 30%.

Tali maggiorazioni verranno applicate in base agli abitanti residenti nel territorio comunale come segue:

abitanti fino a 10 mila aumento 10%;

abitanti fino a 50 mila aumento 20%;

abitanti oltre a 50 mila aumento 30%.

Le maggiorazioni previste dalle lettere *a), b), c), d)* sono cumulabili fino ad una integrazione massima complessiva del 50%.

C) *Maggiorazioni per spese tecniche*

In aggiunta alle spettanze sopra indicate sono dovuti al professionista ulteriori compensi previsti dagli artt. 10 e 11 della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alle circolari del Ministero dei lavori pubblici 1 dicembre 1969, n. 6679 e 10 febbraio 1976, n. 22.

Tali compensi e rimborsi sono conglobati, nella misura risultante dalla tabella B allegata alla tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alle circolari del Ministero dei lavori pubblici 1° dicembre 1969, n. 6679 e 10 febbraio 1976, n. 22.

Per gli onorari intermedi si opera una interpolazione lineare.

D) *Compenso per la redazione del regolamento edilizio*

comuni fino a 50 mila abitanti lire 3 milioni;

comuni fino a 100 mila abitanti lire 4,5 milioni;

comuni oltre a 100 mila abitanti lire 6 milioni.

Art. 7.

Prescrizioni esecutive e piani particolareggiati

1. I fattori che concorrono a determinare l'onorario del progettista incaricato della redazione delle prescrizioni esecutive e dei piani particolareggiati sono i seguenti:

A) *Superficie e volumetria*

Dalle tabelle parametriche, approvate con decreto dell'Assessorato regionale dello sviluppo economico del 31 maggio 1977, si rileva per ogni comune della Regione il fabbisogno medio dei vani, che viene opportunamente rapportato al decennio.

La superficie e la volumetria così determinate vengono moltiplicate per L.150.000 ad ettaro di superficie e L.15 per mc. di costruzione.

Per quanto riguarda i piani particolareggiati del centro storico, ferma restando la somma di L.150.000 per ettaro, ogni mc. di abitato da recuperare o da edificare verrà moltiplicato per L.30. Solo all'onorario, come sopra ottenuto, si applica il coefficiente di maggiorazione ISTAT.

B) *Coefficiente di adeguamento*

L'adeguamento del compenso è calcolato in base ai coefficienti indicati nell'apposita tabella prevista dall'art. 8 della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alle circolari del Ministero dei lavori pubblici 1 dicembre 1969. n. 6679 e 10 febbraio 1976, n. 22.

Per le superfici superiori ad Ha. 100 sarà determinato come segue:

Ha 200 coefficiente 0,6;

Ha 300 coefficiente 0,55;

Ha 400 coefficiente 0,5;

Ha 800 coefficiente 0,4;

Ha 1.600 coefficiente 0,3;

Ha 3.200 coefficiente 0,2;

Ha 6.400 coefficiente 0,1.

Per i valori intermedi si opera una interpolazione lineare.

C) *Maggiorazioni per prescrizioni esecutive e piani particolareggiati*

Lettera a): per difficoltà dovute all'andamento altimetrico del terreno o alla presenza di elementi particolarmente vincolanti (attrezzature, infrastrutture prevalenti rispetto all'edilizia, edifici monumentali, servizi, ecc.) aumento fino al 20%.

Le percentuali verranno applicate con le seguenti modalità:

l'onorario verrà maggiorato del 10% qualora la pendenza massima dell'area interessata dal piano particolareggiato sia uguale o superiore al 10%;

qualora nella medesima area vi siano elementi vincolanti (autostrade, ferrovie, servizi, ecc.) è prevista una ulteriore maggiorazione del 10%.

Lettera b): per i piani comprendenti zone di ristrutturazione viaria ed edilizia, aumento fino al 50%.

La maggiorazione verrà applicata, nella misura del 10%, solo per la redazione dei piani particoreggiati di recupero di cui alla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente, nonché per i piani redatti ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457.

D) *Detrazioni*

Quando la progettazione del piano particolareggiato è affidata allo stesso compilatore del piano regolatore generale l'onorario previsto verrà ridotto del 10%.

E) *Maggiorazioni per spese tecniche*

In aggiunta agli onorari sopra indicati, spettano al professionista compensi a tempo e i rimborsi spese previsti dagli artt. 10 e 11 della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alle circolari del Ministero dei lavori pubblici 1° dicembre 1969, n. 6679 e 10 febbraio 1976, n. 22.

Tali compensi e rimborsi, in sede di calcolo del contributo assessoriale, sono conglobati nella misura risultante dalla tabella B allegata alla tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alle circolari del Ministero dei lavori pubblici 1° dicembre 1969, n. 6679 e 10 febbraio 1976, n. 22.

Art. 8.

Piani per insediamenti produttivi (PLP)

1. Per la determinazione del contributo relativo ai piani per insediamenti produttivi tenendo conto della particolare conformazione dei piani i quali prevedono grandi arterie di comunicazione nonché ampi spazi riservati a parcheggi e servizi, il volume, interessato dal piano, verrà computato al 50%.

Art. 9.

Modalità di erogazione del contributo per piani regolatori generali, prescrizioni esecutive e regolamenti edilizi

1. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente partecipa alle spese per la redazione o revisione di piani regolatori generali, prescrizioni esecutive e regolamenti edilizi con l'erogazione di un contributo pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile.

2. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente eroga, a seguito della presentazione dell'istanza corredata dalla documentazione richiesta, un acconto sul contributo, secondo le seguenti classi di comuni, come appresso elencato:

comuni fino a 1.000 abitanti lire 25 milioni;
comuni fino a 2.500 abitanti lire 45 milioni;
comuni fino a 5.000 abitanti lire 65 milioni;
comuni fino a 7.500 abitanti lire 85 milioni;
comuni fino a 10.000 abitanti lire 100 milioni;
comuni fino a 15.000 abitanti lire 150 milioni;
comuni fino a 20.000 abitanti lire 200 milioni;
comuni fino a 30.000 abitanti lire 250 milioni;
comuni fino a 40.000 abitanti lire 300 milioni;
comuni fino a 50.000 abitanti lire 350 milioni;
comuni fino a 100.000 abitanti lire 400 milioni;
comuni fino a 300.000 abitanti lire 600 milioni;
comuni oltre a 300.000 abitanti lire 800 milioni.

Per i valori intermedi si procede per interpolazione.

3. La rata di saldo verrà erogata dopo l'approvazione dello strumento urbanistico da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e previa trasmissione di apposita relazione dell'ufficio tecnico che attesti le superfici e le volumetrie del piano approvato.

Art. 10.

Modalità di erogazione del contributo per i piani particolareggiati

1. Per quanto attiene i piani particolareggiati, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, a seguito della presentazione dell'istanza corredata dalla documentazione richiesta e dei provvedimenti di adozione e approvazione, eroga un contributo determinato secondo le modalità previste dagli arit. 6 e 7 del presente regolamento.

2. Per i piani particolareggiati di recupero, previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, il contributo sarà pari al 70% della spesa ritenuta ammissibile.

3 Per i piani di recupero previsti dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 il contributo sarà pari al 50% della spesa ritenuta ammissibile.

4. Per tutti gli altri piani particolareggiati il contributo sarà pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 11.

Modalità di erogazione del contributo per i piani territoriali provinciali

1. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente eroga, a seguito della presentazione dell'istanza corredata dalla documentazione richiesta e dei provvedimenti di adozione e approvazione del piano, un contributo alle province regionali determinato nel modo seguente:

provincia di Agrigento lire 234 milioni;
provincia di Caltanissetta lire 147 milioni;
provincia di Catania lire 417 milioni;
provincia di Enna lire 133 milioni;
provincia di Messina lire 291 milioni;
provincia di Palermo lire 518 milioni;
provincia di Ragusa lire 135 milioni;
provincia di Siracusa lire 184 milioni;
provincia di Trapani lire 202 milioni.

Art. 12.

Contributo per i piani regolatori generali dei consorzi per le aree di sviluppo industriale

1. Per la redazione dei piani regolatori generali dei consorzi per le aree di sviluppo industriale, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, a seguito della presentazione dell'istanza corredata dalla documentazione prevista e dei provvedimenti di adozione e approvazione del piano, eroga un contributo in base alla superficie del piano medesimo, calcolato con i criteri previsti dagli artt. 6 e 7 del presente regolamento.

Art. 13.

Contributo per rielaborazione strumenti urbanistici respinti

1. Per la rielaborazione degli strumenti urbanistici respinti, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente eroga, a piano approvato, un contributo pari alla spesa ritenuta ammissibile, defalcando le somme precedentemente concesse per la redazione del piano non approvato.

2. Nessun ulteriore contributo verrà erogato allorquando la mancata approvazione dello strumento urbanistico sia imputabile a carenza progettuale e/o a sovradimensionamento del piano medesimo.

Art. 14.

Documentazione richiesta

1. I contributi possono essere richiesti dagli organi ordinari delle Amministrazioni nonché dai commissari sostitutivamente nominati. La documentazione occorrente per l'ottenimento del contributo è la seguente:

a) istanza del legale rappresentante;

b) delibera di giunta, vistata dall'organo di controllo con la quale:

si affida l'incarico;

si approva il relativo disciplinare d'incarico;

si impegna, sul bilancio dell'Amministrazione, la spesa complessiva necessaria per la redazione dello strumento urbanistico;

si autorizza il legale rappresentante dell'ente a chiedere il contributo;

si approva la relazione di inadeguatezza dell'ufficio tecnico a redigere lo strumento urbanistico;

c) relazione dell'ufficio tecnico a firma dell'ingegnere capo e, controfirmata dal legale rappresentante dell'Amministrazione con la quale si attesti l'inadeguatezza dello stesso ufficio tecnico a redigere lo strumento urbanistico;

d) disciplinare d'incarico registrato fiscalmente;

e) certificazione antimafia del/i progettista/i incaricato/i, ai sensi della legge 17 gennaio 1994, n. 47 e del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive modifiche ed integrazioni;

f) parcella in bollo delle competenze tecniche vistata dall'ordine professionale.

2. La documentazione deve essere presentata in originale e duplice copia conformizzata.

3. Sono a carico dell'Amministrazione anche l'I.VA., la tassa di vidimazione dell'ordine e i contributi previdenziali.

CAPO III

CONTRIBUTI PER RILIEVI AEROFOTOGRAMMETRICI ANCHE SU SUPPORTO MAGNETICO (CARTOGRAFIA NUMERICA DIGITALIZZATA)

Art. 15.

Cartografia

1. La cartografia a scala 1:2.000 dei centri abitati, delle frazioni e delle zone di espansione è acquisita direttamente dalle Amministrazioni e per la stessa l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente corrisponderà il contributo relativo.

2. Nessun contributo per la redazione di strumenti urbanistici verrà erogato dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ai comuni sprovvisti di adeguata cartografia.

3. Le procedure per l'acquisizione della cartografia ottenuta dai rilievi aerofotogrammetrici sono disciplinate dalla normativa vigente.

Art. 16.

Capitolato speciale d'appalto

1. I capitolati speciali d'appalto-tipo per la formazione di cartografia a scala 1:2.000 e 1:10.000 regolano i rapporti fra le Amministrazioni e le ditte aggiudicatarie, disciplinando le modalità di esecuzione della cartografia.

Art. 17.

Assunzione di spesa

1. Ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, l'Amministrazione dovrà assumere, con propria delibera, l'impegno di spesa totale relativo al compenso da pagare alla ditta aggiudicataria.

Art. 18.

Estensione delle aree da cartografare

1. Per la formazione della cartografia a scala 1:2.000 le Amministrazioni possono avvalersi del contributo pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile.

2. Le aree comunali da cartografare ammesse a contributo sono quelle strettamente inerenti le previsioni dei piani, ovvero il centro urbano, le zone di espansione e le eventuali frazioni.

3. Le Amministrazioni dovranno trasmettere, unitamente all'istanza di contributo, apposita relazione dell'ufficio tecnico con allegata planimetria a scala 1:25.000, con la quale si attestino le superfici interessate dalla cartografia.

4. Qualora le Amministrazioni prevedano estensioni di aree da cartografare più ampie rispetto alle previsioni dei piani, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente opererà d'ufficio una riduzione del contributo corrispondente alle aree cartografate in eccesso.

Art. 19.

Documentazione richiesta ed erogazione del contributo

1. La documentazione, in originale e duplice copia conformizzata, che le Amministrazioni dovranno produrre in attuazione della normativa vigente è la seguente:

istanza del legale rappresentante dell'ente;

relazione dell'ufficio tecnico sulle aree da cartografare, ove siano specificate le superfici relative al centro urbano, alle zone di espansione e alle eventuali frazioni, con allegata planimetria a scala 1:25.000;

atto deliberativo, vistato dall'organo di controllo, relativo alle procedure di gara e con il quale si assume sul proprio bilancio l'intero impegno di spesa;

capitolato d'appalto;

verbale di aggiudicazione;

contratto registrato fiscalmente;

certificazione antimafia della ditta aggiudicataria, ai sensi della legge 17 gennaio 1994, n. 47 e del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

2. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente erogherà, con mandato diretto al legale rappresentante dell'Amministrazione, l'aliquota pari al 50% del contributo concesso, riservandosi di liquidare il restante 50% dopo la presentazione dei seguenti atti:

n. 1 copia positiva per contatto su carta di tutti i fotogrammi ottenuti dal volo, con annotati gli estremi dell'autorizzazione all'uso rilasciata dall'Autorità militare e timbrata dalla Amministrazione committente;

grafico a scala 1:25.000 o 1:10.000 delle strisciate eseguite, ove compaia il ricoprimento di ciascun fotogramma e relativa numerazione;

grafico a scala 1:25.000 o 1:10.000 dei vertici di inquadramento e delle reti di raffittimento eseguiti per la planimetria e l'altimetria;

monografia descrittiva di tutti i vertici delle reti di cui al punto precedente;

controlucido della cartografia su foglio poliestere indeformabile ottenuto con macchina riproduttrice piana;

certificato di collaudo o di regolare esecuzione di tutti gli elaborati consegnati;

fatture quietanzate e relativi mandati di pagamento.

3. È a carico dell'Amministrazione l'I.V.A. sulla fornitura.

Art. 20.

Contributo per cartografia numerica

1. In alternativa al sistema di restituzione tradizionale, le Amministrazioni possono procedere alla realizzazione della cartografia di base utilizzando tecniche di restituzione numeriche.

2. Per accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente, le Amministrazioni devono trasmettere, oltre a quanto elencato nel precedente articolo, copia della cartografia numerica, realizzata anche su più livelli informativi, su supporto magnetico avente le seguenti caratteristiche:

formattazione DOS;
3' 5"; 1,44 MB;
formato DXF.

Art. 21.

Cartografia a scala 1:500

1. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente eroga, con le stesse modalità, un contributo anche per l'acquisizione della cartografia, sia tematica che numerica, a scala 1:500 che è consentita soltanto per le aree dei centri storici, perimetrati ai sensi della normativa vigente.

Capo IV

CONTRIBUTI NELLE SPESE PER LE INDAGINI GEOLOGICHE

Art. 22.

Finalità del contributo

1. Alle Amministrazioni possono essere concessi contributi per la redazione di studi geologici anche per i piani attuativi e per i piani particolareggiati di recupero qualora le rispettive aree non siano state oggetto di indagine per la redazione del piano regolatore generale.

2. Per i piani particolareggiati di recupero degli agglomerati abusivi, ai sensi della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, vengono erogati contributi per indagini geologiche solo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste nei rispettivi piani, in sede di finanziamento dei relativi progetti.

Art. 23.

Determinazione del contributo

1. Elaborati cartografici:

le seguenti carte saranno valutate per intero:

a) carta geologica, scala 1:10.000 - 1:25.000;
b) carta geologica, scala 1:2.000;
c) carta litotecnica, scala 1:2.000;
d) carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale, scala 1:2.000;

le seguenti carte in scala 1:10.000 - 1:25.000 saranno valutate in percentuale rispetto alla carta base come di seguito specificato:

e) carta geomorfologica - 50% di a);
f) carta idrogeologica - 50% di a);
g) carta delle pericolosità geologiche - 50% di a);

le seguenti carte in scala 1:2.000 saranno valutate in percentuale rispetto alla carta base come di seguito specificato:

h) carta geomorfologica - 50% di b);
i) carta delle pericolosità geologiche - 50% di c).

2. Relazioni di settore.

geologica 20% dell'importo delle carte a) + b);
geomorfologica 20% dell'importo delle carte e) + h);
idrogeologica 20% dell'importo della carta f);
pericolosità geologica 20% dell'importo delle carte g) + i);
litotecnica 30% dell'importo della carta c);
pericolosità sismica 40% dell'importo della carta d).

3. Relazione finale: il 20% dell'importo totale delle carte prodotte.

4. Tutte le vacazioni, le spese, gli oneri a discrezione, i rimborsi per gli aiuti di concetto, e tutto quanto altro non contemplato nei precedenti punti, e, comunque non determinabile in maniera certa ed univoca, sarà conglobato in unica voce e valutato nella percentuale del 30% rispetto all'importo totale delle carte prodotte.

Art. 24.

Documentazione richiesta ed erogazione del contributo

1. Per accedere ai contributi previsti, le Amministrazioni committenti devono preventivamente trasmettere all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente i seguenti elaborati accompagnati da una breve relazione illustrativa:

corografia a scala adeguata (1:25.000, 1:10.000, 1:2.000) riportante la delimitazione delle aree da esaminare e l'ubicazione prevista delle eventuali indagini, dirette e indirette, vistata dall'ufficio tecnico;

preventivo delle competenze tecniche e delle indagini geognostiche. In particolare per queste ultime si farà riferimento al vigente prezziario regionale per le opere pubbliche.

2. Dopo aver acquisito il favorevole parere tecnico, le Amministrazioni devono fare pervenire la seguente documentazione:

istanza del legale rappresentante dell'ente con l'indicazione dello strumento urbanistico cui lo studio è propedeutico;

disciplinare d'incarico registrato;

delibera di giunta, resa esecutiva nelle forme di legge, con la quale:

si conferisce l'incarico di effettuare gli studi geologici;

si approva il relativo disciplinare;

si assume l'impegno sui fondi propri della spesi complessiva per la realizzazione degli studi;

certificato antimafia, ai sensi della normativa vigente, della ditta esecutrice dei lavori e del professionista incaricato, giusta legge 17 gennaio 1994, n. 47 e decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, esteso a tutti conviventi ivi compresi i maggiorenni;

corografia e preventivo, di cui ai punti precedenti.

3. In base alla documentazione sopra citata, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente erogherà il 50% della spesa ritenuta ammissibile. La successiva quota di saldo erogata dopo la presentazione dei seguenti atti:

studio geologico completo di tutti gli elaborati e risultati delle indagini;

parere dell'ufficio del genio civile sullo strumento urbanistico;

delibera consiliare di adozione del piano regolatore generale e provvedimento di approvazione dello stesso e delibera di adozione e approvazione dei piani particolareggiati in attuazione del piano regolatore generale;

parcella, in bollo, delle competenze tecniche vistata dall'ordine regionale dei geologi;

relazione sulla legittimità delle procedure seguite dall'Amministrazione per la formazione e sviluppo del contratto, per la realizzazione delle indagini geologiche, con la ditta esecutrice. Tale relazione deve essere corredata dalle fatture regolarmente quietanzate dei lavori effettuati;

attestazione dell'ufficio tecnico dalla quale si rilevi che gli elaborati prodotti e le indagini eseguite sono finalizzati alla redazione degli strumenti urbanistici e conformi alle direttive assessoriali emanate in materia.

4. La documentazione prodotta deve essere trasmessa in originale e duplice copia conformizzata.

5. Sono a carico delle Amministrazioni l'I.V.A. e la tassa di vidimazione dell'ordine.

Capo V

CONTRIBUTI NELLE SPESE PER STUDI AGRICOLO-FORESTALI

Art. 25.

Finalità del contributo

1. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente eroga alle Amministrazioni contributi per la redazione di studi agricolo-forestali per accertare la compatibilità del piano regolatore generale con i risultati dello studio stesso.

2. Gli studi devono fornire le informazioni sulle caratteristiche agricolo-forestali del territorio utilizzabili in sede di formazione dello strumento urbanistico e devono essere effettuati ai sensi del 5° comma dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 limitatamente alle aree di nuova espansione e urbanizzazione e ai sensi del 1° comma, lettera *«e»*, dell'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, estesi a tutto il territorio comunale per l'individuazione dei boschi e delle fasce forestali.

Art. 26.

Delimitazioni delle aree oggetto dello studio

1. Lo studio agricolo-forestale deve essere esteso alle sole aree di espansione nonché alle aree interessate da boschi e fasce forestali eventualmente presenti nel territono interessato dalla pianificazione urbanistica.

2. L'incarico professionale deve avere per oggetto quella parte del territorio che rientra nelle previsioni di cui al 50 comma dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e all'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.

Art. 27.

Determinazione del contributo

1. L'ammontare del contributo sarà determinato con le seguenti modalità:

a) onorario per carta delle aree di espansione interessate da coltivazioni agricolo-forestali e da infrastrutture ed impianti a servizio dell'agricoltura in scala 1:10.000:

fino a 10 Ha L. 4.000.000 + L./Ha 300.000 per ogni ettaro in più;

per 20 Ha L. 7.000.000 + L./Ha 200.000 per ogni ettaro in più;

per 50 Ha L. 13.000.000 + L./Ha 100.000 per ogni ettaro in più;

per 100 Ha L. 18.000.000 + L./Ha 50.000 per ogni ettaro in più;

per 200 Ha L. 23.000.000 + L./Ha 20.000 per ogni ettaro in più;

b) relazione illustrativa dello studio nonché vacazioni, spese, oneri a discrezione, rimborsi per gli aiuti di concetto e quanto altro necessario saranno conglobati in unica voce e valutati nella misura di L. 5.000.000.

Art. 28.

Documentazione richiesta ed erogazione del contributo

1. Per accedere ai contributi assessoriali, le Amministrazioni devono far pervenire la seguente documentazione:

istanza del legale rappresentante dell'Amministrazione;

disciplinare d'incarico registrato;

delibera di giunta, resa esecutiva nelle forme di legge, con la quale si conferisce l'incarico di effettuare gli studi, si approva il relativo disciplinare e si assume l'impegno sui fondi propri della spesa complessiva per la realizzazione dello studio;

delibera consiliare di adozione dello strumento urbanistico;

studio agricolo-forestale completo di tutti gli elaborati e relazioni;

attestazione dell'ufficio tecnico dalla quale si rilevi che lo studio è conforme a quanto previsto negli artt. 26 e 27 del presente regolamento;

certificato antimafia, ai sensi della normativa vigente, del professionista incaricato, giusta legge 17 gennaio 1994, n. 47 e decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, esteso a tutti i conviventi ivi compresi i maggiorenni;

parcella in bollo delle competenze tecniche vistata dal competente ordine professionale.

2. In base alla documentazione sopra citata, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente erogherà il 100% del contributo ritenuto ammissibile. La documentazione prodotta deve essere trasmessa in originale e duplice copia conformizzata.

3. Sono a carico delle Amministrazioni anche l'I.V.A. e la tassa di vidimazione dell'ordine.

Art. 29.

1. Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 16 gennaio 1997.

PROVENZANO

Assessore regionale per il territorio e l'ambiente
GRIMALDI

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 8 aprile 1997.
Registro. n. 1, Atti del Governo, foglio n. 181.

(Omissis).

97R0442

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1997, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1997.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale *della Regione Lazio n. 2 del 20 gennaio 1997)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando non sia approvato per legge e comunque non oltre il 31 marzo 1997 la gestione del bilancio per l'anno finanziario 1997, secondo gli stati di previsione e le eventuali note di variazioni, con le disposizioni e le modalità previste nella relativa proposta di legge all'esame del Consiglio regionale, nei limiti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 10 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, salvo per i capitoli concernenti gli interventi cofinanziati dalla CEE per i quali la gestione non è soggetta a limiti di somme.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 20 gennaio 1997

BADALONI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 18 gennaio 1997.

97R0469

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1997, n. **30.**

Modifica degli articoli 3, 12 e 40 della legge regionale 20 dicembre 1996 n. 96 «Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 19 del 5 maggio 1997)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. All'art. 3, comma 6, e all'art. 12, comma 2 della legge regionale n. 96/1996 l'espressione «1° settembre» è sostituita con «non oltre il 1° settembre».

2. All'art. 40, comma 1, della legge regionale n. 96/1996 il termine «27.04.1996» è sostituito con il termine «1° gennaio 1997».

3. Nella Tabella A, allegata alla legge regionale n. 96/1996 l'espressione «legge n. 94/62» contenuta alla lett. *f)*, è sostituita con «legge 25 marzo 1982, n. 94».

4. Nella Tabella B, allegata alla legge regionale n. 96/1996 l'espressione «assegno sociale» contenuta alla lett. *a*-1), è sostituita con «pensione sociale».

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 24 aprile 1997

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 25 marzo 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 19 aprile 1997.

97R0431

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1997, n. **31.**

Bilancio di previsione 1997 - 1ª Variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 19) del 5 maggio 1997)*

(Omissis).

97R0432

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1997, n. **12**

Istituzione di una Commissione speciale conoscitiva sui lavori pubblici di competenza regionale.

Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Veneto n. 36 del 2 maggio 1997*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Istituzione della Commissione

È istituita una Commissione speciale conoscitiva sui lavori pubblici di competenza regionale.

Art. 2.

Compiti

1. La Commissione ha il compito di completare l'analisi del materiale già acquisito dalla Commissione speciale di cui alla legge regionale 28 agosto 1992, n. 24.

2. La verifica anche in forma comparativa concerne procedure di affidamento, costi e tempi di affidamento, aggiudicazione e realizzazione di lavori pubblici di competenza regionale ritenuti rilevanti dalla Commissione stessa, con particolare riferimento a quelli finanziati dal Fondo investimenti e occupazione, alle opere acquedottistiche, alle opere di risanamento ambientale e per la salvaguardia di Venezia.

3. L'attività conoscitiva della Commissione riguarda:

a) le singole opere in relazione ai diversi settori interessati;

b) i progetti ultimati, quelli in stato di avanzata realizzazione, quelli che registrano ritardi in fase esecutiva, quelli non realizzati;

c) i costi economici dell'opera, dal quadro economico iniziale a quello finale comprensivo delle varie perizie suppletive e di variante;

d) i soggetti concessionari;

e) gli studi professionali a cui sono stati affidati incarichi di progettazione;

f) le imprese che hanno eseguito i lavori, direttamente o in subappalto;

g) le procedure per l'affidamento dei lavori.

4. La Commissione, nella relazione conclusiva prevista dal comma 6 dell'articolo 3, formula proposte per l'adozione da parte della Giunta regionale di procedure e modalità per il monitoraggio dei lavori pubblici di competenza regionale.

Art. 3.

Composizione e funzionamento

1. La Commissione è composta da sette componenti effettivi, nominati dal Presidente del Consiglio regionale su designazione dei Presidenti dei Gruppi consiliari. Ai lavori della Commissione possono partecipare senza diritto di voto i Presidenti dei Gruppi consiliari.

2. Le decisioni della Commissione sono adottate con l'intervento di almeno la metà dei propri componenti e a maggioranza assoluta dei presenti.

3. La Commissione elegge nel suo seno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario.

4. A norma del terzo comma dell'articolo 24 dello Statuto, gli amministratori ed i dipendenti della Regione e degli enti, aziende ed agenzie regionali hanno l'obbligo di rispondere alle richieste della Commissione e di esibire tutti gli atti e i documenti in loro possesso, anche in esenzione al segreto d'ufficio.

5. A norma del quarto comma dell'articolo 24 dello Statuto, i commissari e i Presidenti dei Gruppi consiliari che partecipano ai lavori della Commissione ai sensi del comma i sono vincolati al segreto istruttorio.

6. La Commissione riferisce periodicamente al Consiglio regionale, almeno ogni quattro mesi a partire dalla data di insediamento e trasmette al Consiglio regionale una relazione conclusiva al termine dei propri lavori.

Art. 4.

Comitato tecnico scientifico

1. La Commissione si avvale di un comitato tecnico scientifico formato da esperti nelle materie di diritto amministrativo, finanza pubblica, analisi dei costi, urbanistica, ecologia, calcolo statistico. I componenti sono nominati su proposta della Commissione dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. Per l'affidamento dell'incarico agli esperti di cui al comma 1 si applica la legge regionale 25 gennaio 1973, n. 5.

Art. 5.

Organizzazione

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicura il personale, i mezzi e le strutture necessarie al funzionamento della Commissione.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Alle spese derivanti dall'applicazione per l'anno 1997 della presente legge, si provvede, sulla base di specifica deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 40 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.

2. Per gli anni successivi si provvede con gli stanziamenti previsti nella legge di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 29 aprile 1997

GALAN

97R0414

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1997, n. **18.**

Modificazione ed ulteriori integrazioni della legge regionale 12 settembre 1994, n. 33. Interventi per la qualificazione e l'ampliamento della ricettività nel turismo. Modificazioni della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Umbria n. 24 del 14 maggio 1997)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 12 settembre 1994, n. 33, le parole «cinque punti» sono sostituite dalle parole «tre punti».

2. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 12 settembre 1994, n. 33, è aggiunto il seguente periodo: «Il tasso da prendere a riferimento per le operazioni in valuta estera è pari al tasso della raccolta, oltre alla maggiorazione forfettaria determinata periodicamente dal Ministro del Tesoro con proprio decreto».

3. All'art. 3 della legge regionale 12 settembre 1994, n. 33, è aggiunto il seguente comma:

«4. Sono ammesse ai benefici della presente legge anche le operazioni di rinegoziazione di mutui già contratti, ordinari o in valuta, sempreché dagli stessi risulti la destinazione di cui all'art. 2».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 7 maggio 1997

BRACALENTE

97R0449

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1997, n. 21.

Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Piemonte n. 19 del 14 maggio 1997)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Finalità e destinatari

1. La presente legge disciplina, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale, gli interventi della Regione diretti alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato, nonché alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali anche a tutela degli utenti e dei consumatori.

2. Mediante la presente legge la Regione Piemonte disciplina, in attuazione della legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge quadro per l'artigianato), le funzioni relative alla tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane, nonché l'organizzazione e il funzionamento degli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato.

3. Gli interventi sono attuati a favore delle imprese qualificate artigiane ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nonché dei gruppi di imprese artigiane associate o consorziate nelle forme di legge, che hanno sede e svolgono la propria attività nel territorio della Regione Piemonte.

4. La Regione assicura distinta considerazione giuridica e amministrativa all'artigianato, nella valutazione dell'impatto dei provvedimenti che vengono assunti con riguardo ai diversi ambiti gli interventi in cui si rileva la presenza delle imprese artigiane accanto a quella degli altri settori produttivi.

5. Al fine della realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione si avvale del concorso delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), nonché della Commissione regionale per l'artigianato.

Art. 2.
Programmazione e risorse

1. Gli interventi della Regione nel settore dell'artigianato sono attuati attraverso programmi annuali e pluriennali, definiti con il concorso delle organizzazioni sindacali regionali di categoria e degli enti locali interessati, sulla base di obiettivi prioritari volti a garantire la qualificazione e il rafforzamento delle imprese artigiane.

2. I programmi di intervento della Regione per l'artigianato sono ispirati a uno o più dei seguenti obiettivi:

a) agevolare l'accesso al credito;

b) promuovere la realizzazione di insediamenti artigiani in aree e locali idonei allo sviluppo di processi produttivi compatibili con la tutela delle condizioni di lavoro e la salvaguardia dell'ambiente;

c) sviluppare l'associazionismo economico e la cooperazione aziendale;

d) agevolare la realizzazione di programmi di penetrazione commerciale sui mercati nazionali ed esteri e di cooperazione transnazionale;

e) promuovere la creazione di servizi reali nel campo dell'assistenza tecnica e manageriale, della sperimentazione, della qualità, del sostegno finanziario alle imprese ed ai lavoratori interessati da fattori di crisi aziendale contingente e temporanea e ristrutturazioni coordinate con l'intervento dell'Ente bilaterale dell'artigianato piemontese (EBAP);

f) favorire l'accesso al mercato delle tecnologie e ai risultati della ricerca scientifica e tecnologica;

g) valorizzare le produzioni dell'artigianato artistico e tipico di qualità;

h) favorire la formazione e l'aggiornamento tecnico-professionale e imprenditoriale;

i) migliorare la conoscenza delle problematiche dell'artigianato e promuovere l'informazione delle imprese artigiane;

l) sostenere la ripresa produttiva delle imprese colpite da eventi calamitosi;

m) tutelare e incentivare la professionalità degli imprenditori artigiani a garanzia degli utenti e dei consumatori;

n) rafforzare le condizioni di esercizio delle imprese nell'ambito di una economia concorrenziale;

o) favorire la crescita e lo sviluppo delle imprese artigiane a conduzione femminile;

p) favorire la tutela e la qualificazione ambientale delle imprese artigiane.

3. Il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è attuato attraverso risorse proprie della Regione e quote di fondi nazionali e comunitari destinati al settore. La Regione inoltre ricerca e promuove l'utilizzo di risorse aggiuntive da parte di soggetti pubblici e privati interessati a partecipare alle iniziative e ai programmi di valorizzazione dell'artigianato previsti dalla presente legge.

4. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono soggette ai limiti imposti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese.

5. Ove la definizione dei criteri e dell'entità dei contributi sia demandata a successivi provvedimenti della Giunta o del Consiglio regionale, questi dovranno tenere conto dei vincoli di cui al comma 4.

Art. 3.
Articolazione, indirizzo e coordinamento degli interventi

1. Per l'attuazione degli interventi la Regione può avvalersi degli enti strumentali regionali, delle società a partecipazione regionale o di altre strutture operative esterne in grado di assolvere i compiti assegnati, quali le organizzazioni sindacali regionali dell'artigianato maggiormente rappresentative, ferma restando la possibilità di delegare funzioni agli enti locali.

2. Al fine di garantire particolari esigenze di sviluppo e qualificazione dell'artigianato piemontese, anche in rapporto alla sua articolazione settoriale e territoriale, la Giunta regionale esercita, nel

rispetto degli obiettivi e delle indicazioni del piano regionale di sviluppo, funzioni di indirizzo e coordinamento su tutti gli interventi effettuati direttamente o tramite i soggetti di cui al comma 1, previsti dalla presente legge. Le stesse funzioni vengono esercitate, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa statale, sugli interventi attuati tramite la Cassa per il credito alle imprese artigiane.

3. La Giunta regionale può disporre accertamenti e controlli diretti a verificare la corretta attuazione dei progetti di investimento ammessi a beneficiare delle agevolazioni regionali. In caso di difformità tra quanto riscontrato a seguito degli accertamenti e quanto ammesso alle agevolazioni, la Giunta regionale dispone i necessari provvedimenti fino alla revoca delle agevolazioni medesime.

TITOLO II

PROMOZIONE ECONOMICA E IMPRENDITORIALE

Capo I

FONDO REGIONALE PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DELL'ARTIGIANATO

Art. 4.

Istituzione del Fondo

1. È istituito il Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato, di seguito denominato Fondo, attraverso il quale la Regione sostiene le iniziative che rispondono ai criteri e ai requisiti fissati dal programma degli interventi di cui all'articolo 5.

2. Il Fondo viene alimentato dai finanziamenti della Regione Piemonte, dagli interessi maturati sugli stanziamenti non utilizzati e dai rientri, per capitale ed interessi, delle somme anticipate per il finanziamento dei programmi di intervento.

3. Al Fondo possono confluire anche le disponibilità finanziarie assegnate alla Regione ai sensi di leggi statali e di regolamenti comunitari, per l'attuazione di programmi di intervento rivolti all'artigianato sia singolarmente che in presenza di altri settori produttivi. Al Fondo possono confluire altresì contribuzioni di altri soggetti pubblici e privati, erogate per il medesimo scopo.

4. Il Fondo è articolato in apposite sezioni in corrispondenza alle differenti funzioni di intervento finanziate ai sensi della legge.

5. Il Fondo è istituito presso l'Istituto finanziario regionale Finpiemonte S.p.a.

6. Le risorse del Fondo costituiscono patrimonio della Regione e, nel caso del venire meno dei presupposti che ne determinano l'istituzione, le somme residue, comprensive degli eventuali crediti gestionali e dedotto unicamente quanto forma oggetto di impegni già formalmente assunti e perfezionati, devono essere restituite alla Regione che le utilizzerà per scopi di promozione e sviluppo dell'artigianato.

Art. 5.

Programma degli interventi

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale approva il programma degli interventi da finanziare con il Fondo di cui all'articolo 4, per assicurare la migliore corrispondenza tra gli obiettivi di sviluppo del settore e le risorse disponibili.

2. Il citato programma individua e determina, per ciascuna delle sezioni del Fondo:

a) gli ambiti prioritari di intervento, riferiti sia a determinare situazioni territoriali, sia alle esigenze specifiche delle imprese operanti in particolari settori di attività;

b) le misure di agevolazione, ivi compresi i tassi di restituzione, nonché la determinazione dettagliata delle classi e delle tipologie degli investimenti ammissibili, per ciascuno degli ambiti di cui alla lettera *a)*;

c) i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse disponibili;

d) gli indirizzi attuativi di intervento.

3. Il programma degli interventi può essere aggiornato e modificato contestualmente alla discussione della relazione annuale di cui all'articolo 8.

Art. 6.

Gestione del Fondo

1. Al Fondo sono accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite, nonché le indennità per l'istruttoria delle richieste di intervento.

2. Con il rendiconto periodico si dà atto sia della gestione complessiva del Fondo sia delle specifiche gestioni pertinenti a ciascuna delle sezioni eventualmente previste.

3. Il programma degli interventi previsto all'articolo 5 è attuato dall'ente gestore del Fondo.

4. Il gestore del Fondo è tenuto a presentare annualmente alla Giunta regionale, entro un termine di scadenza che verrà individuato con la convenzione prevista al comma 5, un bilancio consuntivo della gestione finanziaria del Fondo.

5. I rapporti tra Regione ed Ente gestore sono regolati da apposita convenzione il cui schema verrà approvato dalla Giunta regionale.

Art. 7.

Gruppo tecnico di valutazione

1. Per l'esame dei progetti e delle iniziative ammissibili agli interventi del Fondo viene istituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, un Gruppo tecnico di valutazione composto da:

a) un dirigente della struttura regionale competente in materia di artigianato che lo presiede, designato dall'Assessore regionale competente;

b) un esperto individuato dall'ente gestore;

c) tre esperti in materie economiche, giuridiche e aziendali, anche su indicazione delle Confederazioni artigiane regionali maggiormente rappresentative.

2. Per il regolare funzionamento del Gruppo, che opera sulla base dei criteri definiti dal programma di cui all'articolo 5, gli enti interessati provvedono, contestualmente alla designazione dei membri effettivi, anche a quella dei membri supplenti che sostituiscono i primi in caso di impedimento.

3. Il Gruppo delibera a maggioranza dei componenti.

4. Le funzioni di segreteria del Gruppo e le spese di funzionamento sono assicurate dall'ente gestore.

Art. 8.

Relazione annuale

1. Il Gruppo tecnico di valutazione è tenuto a predisporre e ad inviare alla Giunta regionale, entro il mese di Febbraio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta. Tale relazione indica il

numero delle domande presentate e di quelle accolte, la suddivisione per tipologia di attività delle imprese finanziate, le aree geografiche interessate e risultati ottenuti con gli interventi attuati.

2. La Giunta regionale, entro il mese di aprile di ogni anno, tenuto anche conto della relazione di cui al comma 1, predispone e presenta al Consiglio regionale, per opportuna informazione, una relazione sullo stato di attuazione del programma degli interventi.

Capo II

AGEVOLAZIONI PER L'ACCESSO AL CREDITO

Art. 9.

Tipologia degli interventi

1. La Regione agevola l'accesso al credito delle imprese artigiane e il reperimento delle risorse finanziarie occorrenti nella attuazione dei programmi di investimento per l'impianto, il consolidamento e lo sviluppo dell'attività aziendale, attraverso i seguenti interventi:

a) concorso al fondo rischi dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi, costituiti ed operanti secondo quanto disposto dagli articoli 10, 11 e 12;

b) promozione della cooperazione creditizia attraverso il sistema dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi;

c) concorso a fondo perduto ovvero nel pagamento degli interessi su tutti gli interventi attivati, sotto qualsiasi forma, gestiti direttamente oppure per il tramite della Cassa per il credito alle imprese artigiane Artigiancassa S.p.a., ovvero direttamente dall'Artigiancassa stessa o da Finpiemonte S.p.a. o da altri istituti di credito;

d) anticipazioni finanziarie attraverso l'intervento del Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato;

2. La Regione può assumere, nei limiti delle disponibilità appositamente autorizzate con la legge di approvazione del bilancio, partecipazioni azionarie nel capitale della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. Artigiancassa.

Art. 10.

Consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi

1. Sono ammessi a beneficiare dei contributi regionali al fondo rischi i consorzi, le cooperative di garanzia collettiva fidi e il Consorzio regionale artigiano di garanzia fidi Artigianfidi, di seguito denominati Confidi, aventi sede legale e operativa nel territorio della Regione Piemonte, che risultino costituiti da almeno quattrocento imprese artigiane e altre imprese non artigiane, nei limiti previsti dall'articolo 6 della legge 443/1985, che abbiano come scopi sociali:

a) la prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti aggiuntivi rispetto all'autonoma capacità di affidamento delle singole imprese associate, da parte di aziende e istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari;

b) l'informazione, la consulenza e l'assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle imprese medesime.

2. Per poter ottenere i contributi regionali i Confidi devono risultare costituiti ed operanti in base a principi statutari che prevedano:

a) la mancanza dello scopo di lucro e il divieto di distribuire utili ai soci, sotto qualsiasi forma, anche in caso di scioglimento;

b) la riserva della carica di Presidente dell'organo interno di controllo e verifica contabile-amministrativa, ad un professionista iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti designato dalla Giunta regionale.

c) la presenza nell'organo amministrativo della cooperativa di almeno due rappresentanti della Regione Piemonte.

3. Il concorso al fondo rischi dei Confidi è disposto annualmente dalla Giunta regionale in misura non superiore al 4 per cento dell'importo delle nuove garanzie prestate nell'anno precedente, con l'esclusione di quelle estinte e ripresentate, privilegiando le operazioni di garanzia a medio termine e solo per quanto riguarda la quota relativa alle imprese artigiane. Le domande di concessione dei contributi devono essere presentate alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno corredate da:

a) elenco nominativo dei soci risultanti dall'apposito libro alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, con indicazione, per ciascun nominativo, del numero di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, nel primo anno di applicazione della presente legge; dall'anno successivo tale elenco è sostituito da una dichiarazione del Presidente del Consiglio di amministrazione dalla quale risulti il numero dei soci.

b) dichiarazione congiunta del Presidente del Consiglio di amministrazione e del Presidente del Collegio sindacale da cui risulti il numero e l'importo delle operazioni garantite, unitamente all'importo delle garanzie prestate nell'anno precedente;

c) copia dell'ultimo bilancio approvato, delle relative relazioni e della nota integrativa del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;

d) dichiarazione degli istituti di credito convenzionati da cui risultino gli importi delle nuove garanzie prestate nell'anno precedente e la suddivisione fra operazioni a breve e medio termine;

e) ogni altra documentazione utile ed opportuna richiesta dalla Giunta regionale.

Art. 11.

Consorzio regionale artigiano di garanzia fidi Artigianfidi

1. Il Consorzio regionale artigiano di garanzia fidi Artigianfidi, già costituito, con la partecipazione dell'Istituto finanziario regionale piemontese Finpiemonte S.p.a. e di altri enti pubblici e privati, opera allo scopo di favorire l'accesso al credito a breve e medio termine finalizzato alle seguenti necessità aziendali.

a) stipulazione di contratti per commesse, forniture e subforniture, anche per l'esportazione, o acquisizione di ordini;

b) partecipazione a gare, appalti e commesse;

c) ingegnerizzazione di innovazioni tecnologiche e svolgimento di attività scientifica, tecnologica e di sperimentazione tecnica;

d) realizzazione di programmi di penetrazione commerciale su nuovi mercati;

e) smobilizzo di crediti, anche attraverso operazioni di fattorizzazione «pro soluto», tramite società specializzate o istituti di credito;

f) ogni altra esigenza finanziaria dell'impresa artigiana.

2. Per ottenere i benefici della presente legge, lo statuto del Consorzio regionale artigiano di garanzia fidi Artigianfidi deve prevedere:

a) la mancanza dello scopo di lucro e il divieto di distribuire utili, sotto qualsiasi forma, ai soci;

b) la presenza, negli organi amministrativi del Consorzio, di due rappresentanti della Regione Piemonte designati dalla Giunta regionale.

c) la riserva della carica di Presidente del Collegio sindacale ad un professionista iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, designato dalla Giunta regionale.

d) in caso di scioglimento, l'obbligo di destinare l'eventuale avanzo di liquidazione, dedotte le quote rimborsate ai consorziati, a enti, che perseguano finalità mutualistiche affini, indicati dall'assemblea che approva il bilancio di liquidazione.

Art. 12.

Consorzio regionale fra i Confidi

1. La Regione promuove la costituzione tra i soggetti di cui agli articoli 10 e 11, di un Consorzio regionale di garanzia chiamato ad operare sulla base dei seguenti scopi sociali:

a) promuovere e coordinare, con procedure e criteri unitari adottati in conformità agli indirizzi ed ai programmi della Regione, l'attività dei consorziati;

b) riassicurare i rischi dei consorziati nella misura e secondo le modalità fissate dalle norme statutarie e regolamentari;

c) potenziare il sistema di garanzie collettive attraverso la concessione di garanzie integrative;

d) svolgere attraverso i Confidi associati attività di assistenza e consulenza finanziaria e assicurativa a favore delle imprese artigiane;

2. Fatti salvi gli adeguamenti statutari richiesti dal presente articolo e approvati con deliberazione della Giunta regionale, il Consorzio regionale fra i confidi può essere costituito con lo scorporo della sezione autonoma «Consorzio fra le cooperative», attualmente costituita in capo al Consorzio regionale artigiano di garanzia fidi Artigianfidi.

3. Per ottenere i benefici della presente legge, lo statuto del Consorzio, deve prevedere:

a) la mancanza dello scopo di lucro e il divieto di distribuire utili, sotto qualsiasi forma ai soci;

b) la presenza, negli organi amministrativi del Consorzio, di due rappresentanti della Regione Piemonte designati dalla Giunta regionale;

c) la riserva della carica di Presidente dei Collegio sindacale ad un professionista iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, designato dalla Giunta regionale;

d) l'obbligo, in caso di scioglimento, di destinare l'eventuale avanzo di liquidazione, dedotte le quote rimborsate ai consorziati, a enti che perseguano finalità mutualistiche affini, indicati dall'assemblea che approva il bilancio di liquidazione.

4. La Regione può concedere contributi straordinari al fondo rischi del Consorzio regionale fra i Confidi, in proporzione ai rischi riassicurati, alle garanzie integrative di cui al comma 1, lettera *c)* e sulla base delle perdite sofferte nell'anno precedente.

5. Allo stesso Consorzio possono essere concessi altresì contributi fino al 70 per cento delle spese sostenute per la realizzazione attraverso i consorziati, di programmi rivolti a diffondere la conoscenza degli strumenti finanziari disponibili per l'artigianato, promuovere la formazione e l'aggiornamento imprenditoriale nel campo delle tecniche finanziarie e realizzare servizi di assistenza tecnica e gestionale per le imprese artigiane.

6. Le domande di concessione dei contributi devono essere presentate alla Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno corredate:

a) da una dichiarazione congiunta del Presidente del Consiglio di amministrazione e del Presidente del Collegio sindacale da cui risulti, il numero e l'importo dei rischi riassicurati suddivisi per i soci beneficiari e l'ammontare delle perdite sofferte;

b) da una copia dell'ultimo bilancio approvato e delle relative relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;

c) da ogni altra documentazione utile ed opportuna richiesta dalla Giunta regionale.

7. La misura dei contributi e le modalità di erogazione sono determinate dalla Giunta regionale, sulla base degli stanziamenti disposti in bilancio.

Art. 13.

Promozione della cooperazione di garanzia collettiva

1. La Regione sostiene lo sviluppo della cooperazione creditizia nell'artigianato attraverso la concessione di contributi e l'erogazione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane che contraggono prestiti, sia a breve che a medio termine, con la garanzia dei Confidi, non assistiti da altre forme di agevolazione, per far fronte a specifici e documentati bisogni aziendali rivolti ad adeguamenti sia produttivi sia imposti da normative vigenti, comprese quelle in materia di ambiente di lavoro.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono disposte con i limiti di importo e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale:

a) per i contributi, in misura comunque non superiore al 20 per cento dell'importo del finanziamento garantito;

b) per i finanziamenti agevolati con l'abbattimento fino all'80 per cento del tasso di riferimento.

3. L'istruttoria delle richieste e l'erogazione delle agevolazioni è effettuata per il tramite dei Confidi, di cui agli articoli 10 e 11, con i quali la Giunta regionale è autorizzata a stipulare, direttamente o per il tramite del loro Consorzio, apposite convenzioni che prevedano, fra l'altro, condizioni, tempi e modalità delle agevolazioni regionali.

Art. 14.

Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. Artigiancassa

1. I contributi regionali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *c)* vengono erogati dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. Artigiancassa, subentrata nella situazione giuridica di cui era titolare l'ente pubblico economico Cassa per il credito alle imprese artigiane. Le disponibilità finanziarie, derivanti dai conferimenti regionali, sono assoggettate dall'Artigiancassa S.p.a. a gestione contabile separata; le relative deliberazioni vengono assunte dal Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione).

2. La Giunta regionale indirizza la gestione dei relativi interventi agevolativi, con particolare riferimento a:

a) limiti di importo massimo, di tasso agevolato e di durata dei finanziamenti ammissibili a contributo;

b) criteri selettivi e prioritari inerenti la concessione delle agevolazioni, articolati per cateorie di attività e ubicazione territoriale;

c) controlli sulla effettiva destinazione economica dei finanziamenti.

3. I rapporti tra la Regione Piemonte e la Cassa per il credito alle imprese artigiane sono regolati da una convenzione approvata dalla Giunta regionale che prevede le modalità di utilizzo dei conferimenti regionali, il rimborso delle spese di gestione, nonché delle spese per il funzionamento del Comitato tecnico di cui al comma 1.

4. Con periodicità trimestrale, la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. provvede a fornire alla Giunta regionale adeguate informazioni sulla dinamica delle operazioni agevolate, evidenziando le operazioni presentate, quelle ammesse al contributo, distinte a seconda della tipologia di finanziamento e quelle respinte, oltre al quadro finanziario relativo allo stato del Fondo.

5. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Cassa per il credito alle imprese artigiane provvede a comunicare alla Regione Piemonte i dati consuntivi delle operazioni ammesse ai benefici regionali, articolati per settori e per aree territoriali sulla scorta delle direttive e dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 15.

Anticipazioni finanziarie tramite il Fondo regionale

1. I programmi di investimento, in beni e servizi, effettuati da imprese artigiane singole o consorziate, previsti dal programma approvato dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 5, possono essere finanziati fino ad un massimo del 50 per cento dell'investimento complessivo ritenuto ammissibile. Il finanziamento regionale non potrà comunque superare l'importo definito con il programma degli interventi di cui all'articolo 5 e sarà erogato, in aggiunta ad un concomitante finanziamento bancario di pari importo, che deve accompagnare la realizzazione del piano d'investimento.

2. I finanziamenti disposti a valere sul Fondo di cui all'articolo 4, saranno erogati al tasso e con le modalità che verranno determinati nel programma degli interventi di cui all'articolo 5. In ogni caso la durata dei finanziamenti regionali non potrà superare i sessanta mesi.

3. La Finpiemonte S.p.a. provvede al finanziamento dei progetti approvati dal Gruppo tecnico di valutazione di cui all'articolo 7, alla condizione che l'impresa sia stata giudicata affidabile, per l'importo richiesto, da parte dell'istituto di credito indicato dall'impresa e convenzionato con l'ente gestore, al quale spetta l'erogazione del finanziamento.

4. Le operazioni di finanziamento disposte ai sensi del presente articolo sono assistite da garanzia dei Confidi. La garanzia opera pro quota sul finanziamento concesso con fondi bancari e su quello concesso con fondi regionali.

5. Le domande di finanziamento devono essere presentate all'ente gestore, sottoscritte dal titolare legale rappresentante dell'impresa richiedente.

6. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di finanziamento, la domanda, con la relativa istruttoria, è sottoposta al parere del Gruppo tecnico di valutazione, di cui all'articolo 7.

Capo III

INSEDIAMENTI ARTIGIANI E AREE ATTREZZATE

Art. 16.

Qualificazione degli insediamenti artigiani

1. La Regione promuove la realizzazione di insediamenti artigiani all'interno di:

a) aree attrezzate a destinazione produttiva o mista nonché complessi edilizi e fabbricati riattivabili a fini produttivi o di servizio;

b) aree integrate per l'artigianato artistico e di servizio;

c) aree interessate da programmi di recupero e riqualificazione urbana, che riservano parte delle disponibilità di insediamento ad imprese artigiane e ai servizi a queste necessari.

2. I progetti di area da attrezzare devono essere conformi agli strumenti urbanistici del Comune in cui risulta ubicato l'intervento e possono prevedere sia la realizzazione di aree attrezzate di nuovo impianto, sia il recupero e l'adeguamento funzionale di immobili preesistenti da ristrutturare per finalità di insediamento artigiano o di prima accoglienza di attività artigianali.

3. I finanziamenti regionali, a valere su apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 4, sono disposti in presenza di iniziative rivolte a non meno di tre imprese artigiane.

4. Possono essere finanziate dalla Regione le spese riguardanti:

a) l'acquisto dei terreni, degli immobili da ristrutturare e la realizzazione di nuovi fabbricati;

b) gli studi di fattibilità e di progettazione;

c) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

d) le opere di ristrutturazione edilizia e di rifacimento delle infrastrutture tecniche;

e) i servizi e le infrastrutture tecnologiche di natura consortile, afferenti i sistemi di risparmio energetico, la salvaguardia dell'ambiente e della sicurezza sui luoghi di lavoro, le reti di comunicazione e di trasmissione di dati, la logistica e la commercializzazione dei prodotti.

5. Nei progetti di area in cui, oltre agli insediamenti artigiani e ai servizi ad essi collegati, risultano presenti attività cli altre categorie produttive o tipologie di insediamento diverse da quelle artigianali, la spesa ammissibile a contributo è commisurata alla presenza delle sole imprese artigiane, secondo criteri di valutazione che tengono conto della quota dell'investimento complessivo attribuibile alla componente artigiana considerata, per la parte relativa, anche attraverso il parametro dei servizi in comune con eventuali attività di diversa appartenenza.

Art. 17.

Soggetti attuatori degli interventi

1. Gli interventi per la realizzazione degli insediamenti nelle aree di cui all'articolo 16, comma 1, devono essere promossi e attuati da:

a) enti locali singoli o associati;

b) società di intervento costituite dall'Istituto finanziario regionale, Finpiemonte S.p.a., e da uno o più soggetti compresi tra enti locali, istituti di credito, associazioni di imprese, consorzi di imprese artigiane;

c) consorzi di imprese artigiane, società consortili miste e associazioni temporanee di imprese;

2. Le domande di contributo devono essere indirizzate dai soggetti attuatori alla Regione entro il 31 dicembre di ogni anno, corredate di:

a) elaborati cartografici con l'individuazione dell'area oggetto dell'intervento;

b) estratto degli strumenti urbanistici vigenti nel Comune interessato dall'intervento, attestante la destinazione delle aree e l'inserimento delle opere previste nelle aree stesse e gli eventuali strumenti attuativi necessari;

c) relazione illustrativa indicante ogni elemento di valutazione circa i tempi di apprestamento dell'area, le previsioni di insediamento, l'utilità economica e sociale che la realizzazione dell'area riveste, anche in rapporto alla struttura produttiva locale e alle sue esigenze di sviluppo e le modalità previste per la gestione dell'area stessa;

d) documentazione comprovante la disponibilità dell'area da parte del richiedente;

e) progetto tecnico preliminare dell'insediamento nell'area;

f) piano di fattibilità tecnico-finanziaria delle opere da realizzare con indicazione di tutte le fonti di finanziamento;

g) piano previsionale degli insediamenti di imprese artigiane disposte ad insediarsi nell'area, con indicazione delle attività che ivi verranno svolte;

h) ogni altra documentazione utile ed opportuna richiesta dalla Regione.

Art. 18.

Programma annuale degli interventi

1. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base delle domande presentate nel termine indicato all'articolo 17, comma 2, predispone il programma annuale degli interventi da realizzare, sentite le organizzazioni sindacali e le confederazioni artigiane regionali maggiormente rappresentative.

Il programma tiene conto prioritariamente dei progetti di insediamento che:

a) privilegiano l'incremento dell'occupazione e lo sviluppo delle imprese;

b) mantengono le lavorazioni dell'artigianato negli ambiti territoriali e di mercato ad esse più propri;

c) favoriscono gli insediamenti nei Comuni classificati montani;

d) favoriscono l'integrazione delle imprese artigiane anche con attività di terziario avanzato;

e) eliminano gli effetti inquinanti derivanti dalle attività produttive in essere;

f) comportano un più ridotto consumo di territorio e un minor impatto ambientale.

2. Il provvedimento che approva il programma annuale degli interventi equivale ad ammissione al finanziamento regionale di ciascuna iniziativa in esso prevista.

3. Con tale provvedimento viene altresì determinata la spesa ammissibile da finanziare, il finanziamento, le modalità di erogazione, la durata dell'intervento e i termini per la presentazione dei progetti esecutivi.

Art. 19.

Modalità dei finanziamenti

1. Al finanziamento delle opere indicate all'articolo 16 si provvede con le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 4, attivando una speciale sezione del Fondo stesso da sottoporre a contabilità separata.

2. Il finanziamento regionale, determinato secondo i limiti di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, non può superare complessivamente il 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile ed è restituito in cinque anni.

3. Con il provvedimento di concessione del finanziamento regionale è approvato anche lo schema dell'atto di accettazione, da sottoscriversi, da parte del soggetto attuatore, nel quale sono determinati gli aspetti operativi e finanziari dell'intervento e, in particolare:

a) il termine a decorrere dal quale i fondi anticipati dovranno essere restituiti al Fondo, unicamente all'importo delle rate e alla periodicità dei rimborsi fino alla restituzione dell'intera somma anticipata;

b) l'obbligo di mantenimento della destinazione dichiarata su tutte le opere realizzate, per un periodo almeno pari al doppio della durata delle anticipazioni, calcolato a partire dal collaudo finale delle opere finanziate;

c) la garanzia della restituzione delle somme anticipate, comprensive degli interessi, con aggiornamento annuale degli importi per adeguarli al debito residuo, da fornire attraverso fideiussione bancaria o assicurativa di primario istituto a favore del Fondo.

4. Qualora le opere non siano iniziate o realizzate nei termini previsti, la Giunta regionale, salvo motivata richiesta di proroga, dispone la revoca dei finanziamenti concessi che, insieme agli interessi legali decorrenti dalla data della loro erogazione, sono restituiti alla Regione.

Capo IV

SERVIZI REALI E ASSISTENZA TECNICA

Art. 20.

Sistemi di qualità e certificazione

1. La Regione promuove l'introduzione e lo sviluppo nelle aziende artigiane dei sistemi di qualità e di certificazione volti a garantire la qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti nel rispetto delle normative emanate a livello nazionale e comunitario.

2. L'intervento regionale, fino al 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile ed entro i limiti stabiliti annualmente dalla Giunta regionale, è attuato attraverso la concessione di contributi:

a) alle imprese artigiane singole o associate in forma di consorzi, società consortili o associazioni temporanee;

b) ad enti operanti nella regione in materia di qualificazione e di certificazione,

c) alle associazioni sindacali artigiane maggiormente rappresentative che agiscono o direttamente o attraverso apposite società e reti di servizi operanti nella regione in materia di qualificazione e certificazione.

3. I contributi di cui al comma 2, lettera *a)* possano essere concessi per il sostegno delle spese occorrenti:

a) all'elaborazione del manuale di qualità, con l'indicazione degli standard delle procedure della strumentazione, delle risorse umane, delle responsabilità gestionali e dell'organizzazione complessiva del sistema di garanzia della qualità che si intende realizzare;

b) all'avvio pratico del sistema, comprendente anche la certificazione da parte degli organismi accreditati ai sensi delle normative in vigore, del sistema di qualità aziendale e della strumentazione utilizzata dall'impresa per effettuare il controllo di qualità dei propri prodotti e processi produttivi;

c) all'addestramento tecnico del personale addetto alle funzioni di controllo della qualità.

4. I contributi di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, sono concessi dietro presentazione di un programma di attività che specifichi gli elementi valutativi dell'interesse, per le imprese artigiane, a fruire degli interventi da esso previsti, nonché i criteri di prestazione dei servizi con l'indicazione degli oneri a carico delle imprese artigiane che vi fanno ricorso.

5. I criteri e le modalità per la presentazione delle domande, la documentazione richiesta per la concessione ed erogazione dei contributi saranno disposti con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 21.

Assistenza tecnica

1. La Regione incentiva l'innovazione e l'aggiornamento organizzativo manageriale nell'artigianato favorendo l'accesso delle imprese ai servizi di assistenza tecnico-organizzativa, economico-finanziana, tecnologica, produttiva e commerciale, finalizzati al miglioramento dell'efficienza aziendale e delle strategie di presenza sui mercati. Gli interventi regionali sono attuati attraverso il finanziamento di programmi di assistenza tecnica finalizzata allo sviluppo dei sistemi di qualità, alla certificazione, al trasferimento delle informazioni relative a normative nazionali e comunitarie, alla partecipazione alla ricerca applicata, alla creazione e allo sviluppo dei brevetti, alla partecipazione a gare di appalto, alla formazione e all'aggiornamento imprenditoriale e tecnologico anche nel campo delle tecniche finanziarie, alla creazione di nuove imprese, alla ela-

borazione di piani di sviluppo aziendale e alla conseguente predisposizione di fascicoli relativi a richieste di accesso a programmi di finanziamento.

2. I programmi di assistenza tecnica possono essere predisposti sia con carattere di continuità nel tempo, quando occorra assicurare l'accesso a servizi reali di base da parte di gruppi aperti di imprese, sia per singole iniziative a carattere saltuario. .

3. La predisposizione dei programmi di assistenza tecnica per l'accesso ai servizi reali di cui al comma 1, è demandata, singolarmente o in concorso tra di loro, ai centri e alle agenzie per l'innovazione, anche a capitale misto pubblico e privato, promossi dall'Unione Europea, all'Università e al Politecnico, alle CCIAA del Piemonte, agli enti di ricerca operanti nella regione, alle associazioni sindacali artigiane maggiormente rappresentative, che operano direttamente o attraverso apposite società e reti di servizi, nonché a consorzi, società consortili e associazioni temporanee costituite tra imprese artigiane e ai soggetti di cui agli articoli 10 e 11.

4. Il finanziamento regionale può coprire fino al 50 per cento delle spese relative alla realizzazione dei programmi di intervento, con criteri e limiti d'importo stabiliti dalla Giunta regionale.

5. Nelle spese di realizzazione dei programmi di intervento rientrano anche i costi relativi alle analisi preliminari, alla progettazione economico-finanziaria e alla promozione dei servizi offerti, la cui incidenza non sia superiore al 10 per cento del costo dell'intero programma.

6. I criteri e le modalità per la presentazione delle domande per la concessione ed erogazione dei contributi sono disposti dalla Giunta, regionale con proprio provvedimento, sentite le confederazioni sindacali artigiane regionali maggiormente rappresentative.

Art. 22.

Salvaguardia e sostegno del lavoro artigiano

1. Per salvaguardare il patrimonio di professionalità di lavoro dipendente e imprenditoriale delle imprese artigiane la Regione può concedere contributi integrativi ai due fondi costituiti dall'EBAP, denominati «Fondo di sostegno al reddito» e «Fondo regionale formazione».

2. I contributi regionali sono determinati annualmente, nel limite massimo di spesa autorizzato con la legge di approvazione del bilancio regionale e per un importo comunque non superiore all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, e possono essere concessi, in relazione alle finalità contemplate dagli statuti dei fondi di cui al comma 1, per l'attuazione di programmi di intervento predisposti con lo scopo di:

a) incoraggiare l'esecuzione di accordi sindacali sottoscritti a salvaguardia dei livelli occupazionali;

b) contenere le esigenze finanziarie delle imprese connesse alla realizzazione di piani di riorganizzazione aziendale;

c) favorire la ripresa produttiva nei casi di interruzione dell'attività aziendale derivante da eventi dannosi di carattere straordinario e imprevisto;

d) realizzare programmi di aggiornamento tecnico-professionale.

3. La concessione ed erogazione dei contributi regionali è disposta dietro richiesta dell'EBAP da presentarsi entro il 31 dicembre di ogni anno; la richiesta deve essere corredata da una relazione illustrativa che documenti le attività finanziate dai fondi predetti, le caratteristiche del programma e il piano economico-finanziario delle iniziative in esso previste.

4. Con il provvedimento di concessione del contributo regionale, sono determinati i criteri e le modalità di rendicontazione circa l'utilizzo finale dei finanziamenti erogati.

Art. 23.

Interventi per la tutela ambientale

1. La Regione, sentite le organizzazioni sindacali regionali di categoria, promuove presso le imprese artigiane la diffusione di metodi produttivi compatibili con i più avanzati modelli di tutela e di salvaguardia ambientale, intesa quale corretta applicazione delle disposizioni emanate in materia a livello locale, nazionale e comunitario, nonché di stimoli alla ricerca di un esauriente inquadramento dei rapporti intercorrenti tra imprese artigiane e ambiente e di una omogenea caratterizzazione dei vincoli che vengono fatti ricadere sulle imprese del settore.

2. Tra i fattori della tutela e salvaguardia ambientale rientrano anche quelli relativi al rispetto delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 la Regione contribuisce al finanziamento di servizi di studio, informazione, consulenza e formazione, rivolti ai titolari e ai dipendenti delle imprese artigiane. Gli interventi di sostegno sono attuati direttamente dalla Regione oppure, anche in concorso tra di loro, dagli enti pubblici eventualmente preposti, da organizzazioni rappresentative dell'artigianato, da organismi paritetici tra organizzazioni artigiane e sindacati dei lavoratori dipendenti da imprese artigiane, da consorzi di almeno cinque imprese artigiane.

4. Per l'attuazione degli interventi i soggetti interessati devono presentare alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre, un programma delle iniziative che intendono intraprendere, articolato in:

a) analisi delle condizioni che determinano la richiesta di intervento;

b) descrizione delle variabili coinvolte, integrata dalla stima quantitativa delle stesse, effettuata in condizioni di assenza e presenza dell'intervento regionale;

c) individuazione dei soggetti che si impegnano alla attuazione dell'intervento proposto;

d) programma dettagliato e analitico, con specifica indicazione dei lavori occorrenti e dei costi preventivabili.

5. L'intervento regionale può arrivare a coprire fino al 30 per cento delle spese ritenute ammissibili, con un tetto massimo di spesa il cui importo è stabilito con deliberazione della Giunta regionale, sentite le confederazioni sindacali artigiane regionali è quelle dei lavoratori maggiormente rappresentative; con lo stesso provvedimento sono stabiliti i criteri e le modalità per la presentazione delle domande nonché per la concessione ed erogazione dei contributi.

Capo V

PROMOZIONE COMMERCIALE

Art. 24.

Servizi per la promozione commerciale

1. Per diffondere e consolidare la presenza dell'artigianato piemontese, sui mercati nazionali ed esteri, la Regione promuove servizi atti a facilitare:

a) la partecipazione a esposizioni fieristiche e a missioni esplorative;

b) lo svolgimento di ricerche e analisi di mercato;

c) la consulenza contrattuale, giuridico-fiscale e di arbitrato;

d) la ricerca e lo sviluppo di rapporti di cooperazione transnazionale;

e) la progettazione e la realizzazione di marchi di qualità e di origine.

2. I servizi per la promozione commerciale diretti ad imprese artigiane singole o consorziate, a norma di legge, sono predisposti e curati attraverso l'Istituto per il commercio estero (ICE), le Camere di commercio del Piemonte, anche per il tramite della loro unione regionale e del Centro estero promosso dalle stesse, gli enti strumentali regionali, le associazioni rappresentative dell'artigianato e altri soggetti eventualmente individuati con apposita convenzione.

3. Le richieste di contributo per i servizi e le iniziative di promozione devono essere presentate entro il mese di settembre dell'anno che precede l'esercizio di riferimento e devono essere corredate della documentazione atta a valutare le ricadute sulle imprese partecipanti nella loro dimensione di mercato economico-finanziaria.

4. Il programma dei servizi e delle iniziative di promozione commerciale nel settore dell'artigianato è approvato dalla Giunta regionale, entro il successivo mese di Ottobre, e contiene i limiti di intervento e le modalità per l'erogazione dei contributi.

5. I rapporti della Regione con gli enti incaricati di prestare i servizi di promozione commerciale all'artigianato sono disciplinati da apposita convenzione predisposta dalla Giunta regionale.

Art. 25.

Iniziative dirette

1. La Regione può organizzare direttamente, o in collaborazione con l'ICE o le CCIAA del Piemonte, anche attraverso il Centro estero Camere di commercio piemontesi, partecipazioni collettive di imprese artigiane ad esposizioni e rassegne commerciali ritenute particolarmente qualificanti sotto il profilo della specializzazione merceologica, della ricerca e del confronto stilistico e delle innovazioni.

2. L'intervento regionale si attua assumendo in carico quota parte, non superiore al 50 per cento, delle spese di prenotazione, affitto e allestimento degli Spazi espositivi, trasporto e assicurazione dei campionari, servizi di assistenza e consulenza per le trattative commerciali.

3. La Regione può farsi carico dell'organizzazione di missioni di delegazioni di operatori dell'artigianato, qualora ciò risulti utile per ragioni di studio e documentazione di aspetti connessi all'organizzazione dei sistemi produttivi, ai rapporti di collaborazione tra imprese di differenti dimensioni, all'acquisizione di conoscenze nel campo delle tecnologie di produzione e della ricerca scientifica, all'assetto giuridico e istituzionale del settore e a quanto altro può formare oggetto di conoscenza e approfondimento degli aspetti evolutivi della realtà artigiana. Analogamente la Regione può ospitare delegazioni di operatori dell'artigianato interessate alla conoscenza delle caratteristiche del settore artigiano in Piemonte.

4. La Regione inoltre sostiene iniziative di promozione dell'artigianato tramite il finanziamento di programmi che prevedano lo svolgimento di attività finalizzate al recupero, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio artistico regionale e nazionale con contributi ad enti, associazioni fra imprese e consorzi, per importi fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

5. Gli interventi regionali previsti dal presente articolo sono attuati nei limiti degli stanziamenti autorizzati con la legge di approvazione del bilancio della Regione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e fatta salva la preventiva intesa governativa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di attività all'estero delle Regioni e delle Province autonome), nei casi concernenti attività promozionali all'estero.

Capo VI

ARTIGIANATO ARTISTICO E TIPICO DI QUALITÀ

Art. 26.

Obiettivi

1. La Regione tutela e promuove le lavorazioni dell'artigianato che presentano elevati requisiti di carattere artistico o che estrinsecano valori economici collegati alla tipicità dei materiali impiegati, delle tecniche di lavorazione, dei luoghi di origine o alla cultura, anche di derivazione locale.

2. Con riferimento alle produzioni indicate al comma 1 la Regione persegue i seguenti obiettivi:

a) tutela dei requisito di professionalità e di origine delle produzioni dell'artigianato artistico e tipico:

b) qualificazione e innovazione delle lavorazioni attuate sotto il profilo stilistico, tecnologico, dei materiali e dei processi utilizzati;

c) valorizzazione delle produzioni realizzate sia sul mercato interno che su quello internazionale;

d) divulgazione e diffusione della conoscenza delle tecniche, delle produzioni realizzate e dei requisiti di manualità e professionalità insiti nelle lavorazioni artistiche e tipiche;

e) acquisizioni e documentazioni concernenti le origini, lo sviluppo storico e i percorsi evolutivi delle lavorazioni;

f) sostegno alla creazione e allo sviluppo di nuove imprese tramite progetti di recupero e rivitalizzazione di attività tradizionali o artistiche locali.

3. L'individuazione delle lavorazioni dell'artigianato artistico e tipico tutelate è approvata dalla Giunta regionale, anche per settori di attività affini o complementari. La Giunta regionale si avvale della Commissione regionale per l'artigianato. Con lo stesso provvedimento si individuano e si delimitano i territori interessati nel caso in cui le lavorazioni in essere risultino collegate a particolari ambiti territoriali di esecuzione o di approvvigionamento delle materie prime impiegate nella produzione, anche in riferimento al contenuto di cui all'articolo 13 della legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72 e successive modificazioni.

Art. 27.

Disciplinari di produzione

1. Per le lavorazioni dell'artigianato artistico e tipico individuate dalla Giunta regionale sono predisposti appositi disciplinari con i quali sono descritti i caratteri delle tecniche produttive adottate, dei materiali impiegati e di quanto altro concorre a individuare e qualificare le lavorazioni in essere.

2. I disciplinari delle lavorazioni dell'artigianato artistico e tipico sono predisposti da apposite Commissioni, costituite da un numero di componenti non inferiore a tre e non superiore a cinque e sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per l'artigianato.

3. In ciascuna commissione è garantita la presenza di almeno uno dei seguenti soggetti:

a) esperti di storia e tecnica delle particolari lavorazioni considerate;

b) imprenditori artigiani che risultino in attività da almeno sette anni nello stesso settore delle lavorazioni artistiche e tipiche oggetto di disciplinare;

c) rappresentanti di enti locali presso cui risultano le maggiori consistenze produttive delle attività prese in esame;

d) rappresentanti delle associazioni e delle confederazioni sindacali artigiane regionale maggiormente rappresentative;

4. Alla costituzione delle Commissioni per i disciplinari, nonché alla loro reintegrazione nel caso in cui si determinino vacanze dagli incarichi conferiti o abbandoni, provvede la Giunta regionale sentita la Commissione regionale per l'artigianato. Con lo stesso provvedimento si individuano la sede di attività delle Commissioni e le strutture per il loro funzionamento.

Art. 28.

Imprese artigiane delle lavorazioni artistiche e tipiche

1. Le imprese artigiane che esercitano le lavorazioni artistiche e tipiche individuate dalla Giunta regionale, sono censite a cura delle Commissioni provinciali per l'artigianato competenti per territorio, previo accertamento della rispondenza delle produzioni attuate dai richiedenti con i requisiti stabiliti dai relativi disciplinari di produzione.

2. Gli imprenditori artigiani che esercitano attività nell'ambito delle lavorazioni artistiche e tipiche possono inoltrare domanda alla Commissione provinciale per l'artigianato, per ottenere il riconoscimento di impresa artigiana del settore artistico e tipico. Sulla domanda di riconoscimento presentati dalle imprese la Commissione provinciale decide nei tempi e con le modalità previste per l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.

3. Il riconoscimento di impresa artigiana operante nel campo delle lavorazioni artistiche e tipiche è attuato mediante idonea annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane, riportando altresì la descrizione della particolare lavorazione attuata.

4. Le modalità tecniche delle annotazioni da apportare agli albi provinciali delle imprese artigiane sono determinate dalla Giunta regionale, sentito il parere della commissione regionale per l'artigianato, sulla base di criteri atti a garantire l'unitarietà del sistema informativo costituito dagli albi provinciali.

Art. 29.

Interventi

1. Per il perseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 26 la Giunta regionale promuove, anche in concorso con enti locali, enti pubblici e privati, fondazioni, confederazioni sindacali artigiane, associazioni e consorzi di imprese:

a) la predisposizione di appositi disciplinari di produzione di cui all'articolo 27;

b) la ricerca di nuovi modelli e la realizzazione e sperimentazione tecnica di nuovi prodotti nnché la realizzazione di marchi di qualità e d'origine;

c) la realizzazione di rassegne ed esposizioni tematiche di manufatti che documentino l'evoluzione della tecnica e degli stili legati alle produzioni realizzate nel campo delle lavorazioni artistiche e tipiche;

d) la realizzazione di pubblicazioni, cataloghi, supporti audiovisivi che illustrano l'evoluzione storica, le testimonianze, le tecniche produttive e i valori intrinseci delle produzioni dell'artigianato artistico e tipico;

e) la partecipazione delle imprese artigiane operanti nei settori delle lavorazioni artistiche e tipiche a rassegne e manifestazioni di carattere commerciale sia in Italia che all'estero;

f) l'allestimento, presso le strutture pubbliche di conservazione di beni culturali, di Spazi idonei alla presentazione e alla vendita di oggetti e riproduzioni ispirati alle collezioni ivi esistenti;

g) la realizzazione di corsi di addestramento tecnico-pratico nelle botteghe artigiane, basati sull'apporto formativo diretto degli imprenditori artigiani, secondo quanto previsto all'articolo 31;

h) ogni altra iniziativa ritenuta utile e opportuna per la valorizzazione dell'artigianato artistico e tipico.

2. La Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, sentita la Commissione regionale per l'artigianato e informata la Commissione consiliare competente, predispone il piano per l'anno successivo degli interventi per l'artigianato artistico e tipico.

3. Con il piano degli interventi vengono individuate le lavorazioni prioritarie da incentivare, anche con riferimento a determinati ambiti territoriali, i criteri di riparto dei contributi in relazione alle diverse tipologie di intervento previste, i limiti massimi di spesa per l'elaborazione dei disciplinari e per l'attuazione degli interventi, unitamente ai requisiti dei soggetti che vi fanno ricorso.

Art. 30.

Modalità degli interventi

1. Gli interventi possono essere promossi direttamente dalla Regione o da soggetti esterni quali enti locali, consorzi di imprese, associazioni di categoria, enti vari, fondazioni e istituti operanti senza fini di lucro che si propongono scopi di promozione dell'artigianato artistico e tipico di qualità.

2. Il finanziamento degli interventi è disposto sulla base di un progetto delle iniziative da attuare, con cui vengono determinati gli obiettivi che si intendono conseguire e il piano economico-finanziario previsto. La Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti appositamente autorizzati con l'approvazione del bilancio di previsione, provvede fissando anche i termini e le modalità di attuazione delle iniziative programmate.

3. Nel caso in cui le iniziative siano promosse e realizzate previa richiesta di finanziamento da parte di terzi, i contributi regionali possono essere concessi fino all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a quanto determinato ai sensi dell'art. 29, comma 3, in relazione a ciascuna tipologia di intervento prevista.

4. I progetti di intervento devono essere presentati alla Regione, dai soggetti indicati al comma 1, non oltre il 31 gennaio di ogni anno, per poter ottenere il finanziamento, di norma, a carico dell'esercizio finanziario corrispondente allo stesso anno.

Art. 31.

Istruzione e addestramento artigiano

1. Le imprese artigiane che hanno ottenuto dalla Commissione provinciale per l'artigianato il riconoscimento di imprese operanti nei settori delle lavorazioni artistiche e tipiche, così come definite dalla presente legge, possono essere chiamate a concorrere all'attuazione dell'istruzione artigiana, in qualità di botteghe scuola, sulla base di apposite convenzioni che valorizzino appieno la prevalente funzione formativa.

2. L'istruzione artigiana volta alla formazione nei settori artistici e tipici, deve essere svolta per almeno un terzo delle ore totali di insegnamento presso le imprese artigiane, singole o associate, individuate come botteghe-scuola.

3. In aggiunta agli interventi definiti attraverso i programmi e le azioni regionali nel campo della formazione professionale, la Regione può favorire la realizzazione di programmi di addestramento tecnico-pratico non previsti nei piani regionali di formazione professionale, rivolti alla trasmissione delle conoscenze tecniche e delle abilità di lavoro manuale connesse a particolari prestazioni concernenti anche e in particolare la riproduzione, la manutenzione e il restauro di beni di particolare interesse storico o pregio artistico.

4. Possono beneficiare dell'intervento regionale gli organismi associativi operanti senza fini di lucro, costituiti da artigiani che vantano professionalità specifiche nei particolari mestieri da tutelare e tramandare; le singole imprese artigiane, con le stesse caratteristiche, che si impegnano a realizzare cicli di addestramento tecnico-pratico all'interno delle botteghe artigiane rivolti a soggetti che intendono acquisire le capacità tecnico-professionali connesse allo svolgimento delle lavorazioni. L'intervento regionale consiste in un contributo all'organismo o impresa che organizza i corsi per ogni allievo impegnato nell'attività di addestramento pratico. L'importo

dei contributi regionali è determinato con il piano degli interventi di cui all'art. 29, comma 2, e in ogni caso non può superare la metà del salario mensile di un apprendista, calcolato al netto dei contributi associativi e previdenziali, secondo i miniti tabellari contrattualmente in vigore per le corrispondenti categorie di attività, per non più di due anni consecutivi.

5. La concessione ed erogazione dei contributi è disposta sulla base dei criteri definiti con il piano annuale degli interventi di cui all'art. 29, con deliberazione della Giunta regionale che determina altresì le modalità di svolgimento delle attività di addestramento tecnico e di rendicontazione finale delle spese sostenute.

6. La Regione può concedere inoltre agli allievi che partecipano ai cicli di addestramento di cui al comma 4 borse di studio con i criteri e le modalità da stabilirsi con il Piano degli interventi di cui all'art. 29, comma 2.

Capo VII

INTERVENTI IN DIPENDENZA DI EVENTI CALAMITOSI

Art. 32.

Tipologia degli interventi

1. Per favorire la ripresa produttiva delle strutture aziendali danneggiate a seguito di eventi calamitosi la Regione istituisce un fondo di partecipazione al quale affluiscono risorse proprie regionali, dello Stato, di altri enti e soggetti pubblici e privati.

2. In relazione all'entità e alla gravità dei danni subiti dalle imprese artigiane, nonché alla consistenza delle risorse reperibili per fronteggiare l'opera di ricostruzione, la Regione può disporre uno o più dei seguenti interventi a valere sulle disponibilità del fondo:

a) creazione di fondi rischi per la prestazione di garanzie bancarie sui mutui richiesti dalle imprese;

b) erogazione di contributi in conto capitale;

c) erogazione di contributi in conto interessi per i mutui bancari o per le operazioni di leasing.

3. Gli interventi sono attuati a favore delle imprese artigiane operanti nei territori che hanno subita danni per effetto degli eventi calamitosi e che intendono riattivare l'attività produttiva.

4. A seguito della individuazione dei territori danneggiati, da parte del Consiglio regionale, non appena ultimata la programmazione anche finanziaria degli interventi, la Giunta regionale predispone un bando ufficiale con cui vengono portati a conoscenza delle imprese artigiane interessate tutti gli elementi che concorrono a determinare il quadro delle provvidenze previste unicamente alle modalità, termini e procedure per farvi ricorso.

5. La Regione può altresì istituire, nelle località capoluogo dei territori interessati dagli eventi calamitosi, per il tempo strettamente necessario alla attuazione degli interventi, appositi sportelli informativi con il compito di fornire assistenza alle impresa nella predisposizione della documentazione da presentare agli enti finanziatori. La creazione degli sportelli informativi può avvenire anche avvalendosi delle strutture delle associazioni rappresentative dell'artigianato che risultino già operanti in loco.

Art. 33.

Fondi rischi speciali

1. La creazione di fondi rischi speciali è effettuata attraverso l'assegnazione di risorse all'Istituto finanziario regionale Finpiemonte Spa. L'utilizzazione di questi fondi rischi può essere disposta da Finpiemonte Spa, direttamente o per il tramite delle strutture di garanzia collettiva fidi già costituite ed operanti nel settore dell'artigianato. In ogni caso, l'intervento regionale è subordinato alla stipula di una convenzione tra la Finpiemonte Spa e gli istituti di credito, con la quale si definiscono:

a) la natura sostitutiva della garanzia dei fondi rischi e la sua cumulabilità con altre forme di garanzia, ivi comprese quelle collettive e consortili;

b) l'efficacia della garanzia, da accordare con un massimale del 100 per cento della perdita effettivamente accertata d'intesa con Finpiemonte Spa;

c) l'anticipazione, in caso di insolvenza dell'impresa mutuataria e previo avvio delle procedure di recupero ritenute utili d'intesa con Finpiemonte Spa, di un acconto nei limiti della garanzia attivabile, non superiore al 50 per cento dell'insolvenza, salvo conguaglio in sede di definitiva determinazione della perdita.

2. L'assegnazione di risorse per la creazione dei fondi rischi speciali è disposta dalla Giunta regionale sulla base di una previsione di attività di intervento con cui viene stimato il fabbisogno finanziario di prima contribuzione, fino al 50 per cento del fabbisogno stesso in via anticipata e, per la parte rimanente, che può essere erogata anche in rate successive, sulla scorta di una rendicontazione degli interventi effettivamente svolti.

3. Le risorse assegnate a Finpiemonte Spa sono assoggettate a contabilità separata e, a conclusione degli interventi di emergenza disposti ai sensi della presente legge, deve essere redatto un rendiconto analitico di tutti gli interventi attuati nonché una situazione della consistenza finale delle risorse erogate e di quelle disponibili.

4. Le risorse rimanenti restano vincolate per l'attuazione di iniziative ulteriori in dipendenza di eventi calamitosi.

5. Ai soggetti gestori viene riconosciuta una quota fino all'1 per cento a titolo di compensazione dei maggiori oneri sopportati nella gestione degli interventi.

6. Per l'accesso ai fondi rischi nessun onere è posto a carico delle imprese danneggiate.

7. I rapporti tra Finpiemonte Spa e Regione saranno regolati da apposita convenzione.

Art. 34.

Contributi in conto capitale

1. La Regione può concedere, tramite la Cassa per il Credito alle imprese artigiane Artigiancassa Spa, contributi in conto capitale, fino al 30 per cento del valore dei danni dichiarato dalle imprese ed accertato a mezzo di perizia asseverata redatta da tecnico abilitato.

2. Il contributo in conto capitale viene riconosciuto in relazione ai danni subiti da: immobili aziendali, macchinari ed attrezzature utilizzate per l'esercizio di attività, compresi gli automezzi se intestati all'impresa, scorte di magazzino.

3. L'ammontare massimo dei danni è determinito in conformità ai criteri che verranno stabiliti dal Consiglio regionale, sulla base di autocertificazione resa dal titolare o legale rappresentante dell'impresa danneggiata con la descrizione dei beni perduti o danneggiati e la valutazione degli stessi.

4. La concessione ed erogazione dei contributi è deliberata dal Comitato tecnico regionale della Cassa per il Credito alle Imprese artigiane Artigiancassa Spa mediante acconto pari al 50 per cento dell'importo spettante e per la parte rimanente, saldo, previa presentazione della perizia asseverata. Alle imprese il cui danno accertato non superi l'importo minimo che verrà stabilito con i criteri di cui al comma 3, il contributo può essere concesso in unica soluzione.

5. Il contributo in conto capitale è riconosciuto alle imprese danneggiate in esercizio alla data della calamità, secondo i criteri individuati dalla Giunta regionale.

6. Le domande di contributo in conto capitale devono essere presentate entro la data che sarà definita con apposito provvedimento della Giunta regionale. Entro la stessa data dovranno essere

prodotte le perizie giurate contenenti la descrizione analitica dei danni subiti dalle imprese e la corrispondente valutazione e quantificazione del loro ammontare.

Art. 35.

Contributi in conto interessi e in conto canoni

1. Per il ripristino, anche migliorativo, dei beni danneggiati la Regione può intervenire tramite la Cassa per il Credito alle imprese artigiane Spa, con contributi nel pagamento degli interessi relativi a finanziamenti bancari.

2. I finanziamenti agevolati di cui al presente articolo sono destinati al ripristino degli impianti e delle strutture aziendali, nonché alla ricostituzione delle normali scorte di esercizio, la quale non può superare il 20 per cento dell'investimento complessivo.

3. I finanziamenti, da erogarsi dagli istituti di credito, non potranno avere durata superiore a dieci anni, di cui al massimo due di preammortamento e otto di rimborso. L'importo massimo dei finanziamenti è calcolato per scaglioni di spesa, in modo da non superare il 95 per cento del primo miliardo di lire di spesa, il 75 per cento della spesa eccedente fino a tre miliardi di lire e il 30 per cento dell'ulteriore eccedenza.

4. Il tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo è pari al 3 per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento. Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane interamente a carico del Fondo di partecipazione.

5. Qualora le iniziative di investimento siano realizzate attraverso la locazione finanziaria, la Regione può concedere per il tramite della Cassa per il credito alle imprese artigiane Artigiancassa Spa, contributi in conto canoni, in misura equivalente, in valore attuale, a quella dei contributi in conto interessi, sulle medesime operazioni di locazione finanziaria.

6. Per il ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiate è ammessa l'acquisizione di beni usati purché efficienti e non obsoleti.

7. Alle imprese che intendono provvedere con mezzi propri alla riattivazione degli impianti e alla ricostituzione delle normali scorte di esercizio, può essere concesso un contributo fino al 5 per cento annuo della spesa riconosciuta ammissibile, per non più di cinque anni.

8. La presentazione e l'esame delle domande di contributo è effettuata con le modalità che verranno rese note all'atto della pubblicazione del bando di cui all'art. 32, comma 4.

Capo VIII

OSSERVATORIO REGIONALE DELL'ARTIGIANATO

Art. 36.

Istituzione dell'Osservatorio

1. La Regione Piemonte promuove un'attività permanente di analisi e di studio delle problematiche del settore artigiano.

2. A tal fine, la Giunta regionale provvede all'acquisizione di tutti gli elementi informativi necessari all'attuazione degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato attraverso l'istituzione di un Osservatorio regionale dell'artigianato, operante all'interno dell'assessorato competente per la materia.

3. L'Osservatorio svolge attività di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali relative al settore artigiano nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale.

4. L'attività dell'Osservatorio regionale dell'artigianato è svolta in coerenza con le finalità dei sistemi informativi nazionali e concorre alla attuazione dell'Osservatorio nazionale.

Art. 37.

Commissione tecnico-scientifica

1. Nello svolgimento della sua attività l'Osservatono opera in stretto raccordo con la Commissione regionale per l'artigianato e si avvale di un'apposita Commissione tecnico-scientifica con funzioni consultive e propositive per quanto attiene la metodologia delle indagini conoscitive da effettuare nel settore.

2. La commissione tecnico-scientifica è istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:

a) un dirigente della struttura regionale preposta all'artigianato, con funzioni di presidente;

b) il direttore dell'Istituto di ricerche economico sociali (IRES) o un suo delegato;

c) il direttore regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o un suo delegato;

d) un rappresentante dell'Unione delle CCIAA piemontesi;

e) un esperto designato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione per l'artigianato;

f) un esperto delle confederazioni sindacali artigiane regionali maggiormente rappresentative.

3. Alle riunioni della Commissione tecnico-scientifica possono essere invitati esperti o rappresentanti di enti o associazioni a vario titolo interessate all'attività dell'osservatorio.

4. Il coordinamento tra la Commissione regionale per l'artigianato e la Commissione tecnico-scientifica è attuato dal responsabile della struttura regionale preposta all'artigianato.

5. Le funzioni di segreteria della Commissione tecnico-scientifica sono svolte da un funzionario dell'assessorato all'artigianato.

6. La Commissione tecnico-scientifica dura in carica cinque anni dalla sua costituzione.

7. Per la realizzazione delle attività dell'Osservatorio, la Giunta Regionale può stipulare convenzioni con enti, istituzioni, società, istituti di ricerca, organizzazioni professionali e sindacali anche a carattere paritetico, nonché esperti del settore, che abbiano competenza in materia di artigianato.

Art. 38.

Obiettivi dell'Osservatorio

1. L'attività dell'Osservatorio concorre:

a) alla programmazione regionale nel settore dell'artigianato;

b) alla valutazione dell'efficacia degli interventi regionali in materia di artigianato;

c) a fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le elaborazioni per una migliore conoscenza del settore artigiano piemontese, anche al fine di rafforzare la presenza delle aziende piemontesi sul mercato nazionale ed internazionale;

d) alla diffusione delle informazioni sulla realtà artigiana presso le istituzioni e le categorie economiche;

e) alla realizzazione del sistema informativo regionale sull'artigianato, in raccordo con il sistema informativo nazionale.

Art. 39.

Attività dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio regionale dell'artigianato, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 38, promuove la conoscenza tra le imprese del settore di tutte le opportunità connesse alla realizzazione dei programmi rivolti allo sviluppo dell'artigianato e, in particolare:

a) cura la raccolta e l'aggiornamento, in una banca dati informatizzata, delle principali informazioni sul settore, acquisendo sistematicamente dati da fonti già disponibili e attivando specifiche collaborazioni con soggetti pubblici e privati;

b) promuove indagini, ricerche, studi e collaborazioni in materia di artigianato;

c) realizza strumenti di informazione periodica, anche sotto forma di bollettini periodici e di approfondimento monografico su temi di particolare rilevanza per il settore, destinati alle imprese artigiane piemontesi nonché alle organizzazioni professionali, agli istituti di ricerca e alle istituzioni pubbliche;

d) svolge attività di informazione socio-economica, anche attraverso l'organizzazione di seminari e convegni con le categorie interessate, sul territorio piemontese.

Art. 40.

Sistema informativo regionale sull'artigianato

1. Il Sistema informativo regionale sull'artigianato del Piemonte (SIRAP), che ha sede presso l'assessorato all'artigianato della Regione Piemonte, assicura la gestione delle basi dati e le elaborazioni necessarie all'attività dell'Osservatorio, garantendo nel contempo le funzioni di collegamento con il Sistema informativo nazionale istituito dal decreto legge 31 luglio 1987, n. 318 (norme urgenti in materia di agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399.

2. A tal fine il SIRAP deve perseguire i seguenti obiettivi:

a) promuovere il coordinamento dei sistemi informativi già istituiti nella Regione Piemonte al fine del raggiungimento degli obiettivi dell'Osservatorio di cui all'art. 38;

b) acquisire sistematicamente i lati raccolti dai sistemi informativi di cui alla lettera *a)* e dalle altre strutture regionali, nazionali, comunitarie ed extracomunitarie attraverso la creazione e gestione di un apposito centro di documentazione;

c) aggiornare ed elaborare i dati disponibili per la realizzazione degli strumenti di informazione periodica di cui all'art. 39, comma 1, lettera *c)*.

Art. 41.

Programma annuale di attività

1. Al fine di conseguire gli obiettivi previsti dall'art. 38, in modo coerente rispetto agli indirizzi della programmazione regionale, l'Osservatorio regionale dell'artigianato predispone entro il mese di Ottobre di ogni anno un programma di attività, da svolgersi nell'anno successivo, corredato da un apposito preventivo finanziario. Per consentire una effettiva integrazione, delle attività dell'Osservatorio, con le attività dell'IRES, il programma annuale individua gli ambiti comuni o complementari di ricerca specificando le rispettive attribuzioni.

2. Il programma annuale di attività dell'Osservatorio è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente.

TITOLO III

TUTELA DELLA PROFESSIONALITÀ DEGLI IMPRENDITORI ARTIGIANI

Capo I

TENUTA DELL'ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

Art. 42.

Albi provinciali delle imprese artigiane

1. In ogni capoluogo di provincia sono istituiti l'albo provinciale delle imprese artigiane e la Commissione provinciale per l'artigianato che provvede, quale organo amministrativo e di tutela del settore, alla tenuta dell'albo sulla base delle disposizioni di legge vigenti nella materia e nel rispetto dei poteri di indirizzo della Regione.

2. Tra le funzioni relative alla tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane rientrano anche quelle di iscrizione, revisione, cancellazione, certificazione e rilevazione statistica.

3. La Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni con le CCIAA o con l'Unione regionale delle CCIAA del Piemonte, per quanto attiene ai servizi da assicurare per lo svolgimento delle funzioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato e per la tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane. Le convenzioni precisano altresì le procedure da attivare per definire un sistematico scambio di informazioni finalizzato a garantire efficienza e qualità nell'erogazione dei servizi e programmi comuni di promozione del settore artigiano.

4. Le convenzioni di cui al comma 3 possono inoltre determinare i criteri e le modalità di concertazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie camerali e regionali, al fine della realizzazione di interventi comuni per il sostegno del comparto artigiano, con particolare riferimento a qualificazione degli insediamenti artigiani, servizi reali e assistenza tecnica tutela e qualificazione ambientale, promozione commerciale, artigianato artistico e tipico di qualità.

5. La Commissione provinciale per l'artigianato è tenuta a comunicare alla rispettiva CCIAA ogni elemento conoscitivo atto a garantire i necessari collegamenti funzionali tra albo e registro delle imprese.

6. Apposita comunicazione dovrà essere effettuata alle competenti sedi degli istituti assicurativi previdenziali e assistenziali, abilitati al rilascio di prestazioni in favore degli imprenditori artigiani.

7. Spettano alla Regione, nelle stesse misure stabilite con legge statale, i diritti sull'iscrizione agli albi provinciali delle imprese artigiane e sugli atti e certificati rilasciati dagli uffici di segreteria delle Commissioni provinciali per l'artigianato.

8. L'albo provinciale delle imprese artigiane è pubblico e chiunque può prenderne visione nel rispetto della vigente normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 43.

Iscrizione all'albo provinciale

1. La domanda di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane da parte delle imprese che sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 443/1985, deve essere presentata alla Commissione provinciale per l'artigianato entro trenta giorni dall'inizio dell'attività o dell'acquisizione dei requisiti di legge o dalla data dell'iscrizione stessa, quando trattasi di attività esercitata da società soggette all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'art. 2200 del codice civile e dell'art. 26-*quater* del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693 (disposizioni urgenti in materia tributaria), convertito, con modificazione, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891.

2. La presentazione della domanda alla Commissione provinciale può essere effettuata mediante consegna diretta o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o per il tramite del comune in cui ha sede l'impresa. La segreteria della Commissione o i competenti uffici comunali devono rilasciare ricevuta della presentazione della domanda. Nel caso di inoltro a mezzo di uffici postali costituisce data di presentazione quella della ricevuta dagli stessi rilasciata.

3. Alla domanda di iscrizione sono allegati gli atti di istruzione e certificazione di competenza del comune in cui ha sede l'impresa, in base a quanto disposto dall'art. 63, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

4. Le amministrazioni comunali sono tenute ad effettuare l'istruttoria di competenza ed a rilasciare la relativa certificazione all'impresa richiedente, sulla base dei moduli appositamente predisposti ed approvati dalla Commissione provinciale per l'artigianato, entro il termine di quindici giorni dalla richiesta e che comprendono comunque:

a) i dati anagrafici del titolare o dei legali rappresentanti dell'impresa;

b) l'effettivo inizio, la sede e la natura dell'attività esercitata;

c) il numero dei dipendenti e dei familiari dei titolare occupati nell'impresa;

d) ogni altro dato richiesto dalla Commissione provinciale per l'artigianato.

5. Nel caso l'amministrazione comunale non abbia adempiuto in tempo utile all'istruttoria ed alla certificazione di propria competenza, l'impresa è comunque tenuta a presentare la domanda alla competente Commissione entro i termini di cui al comma 1.

6. La Commissione provinciale per l'artigianato, valutata la sussistenza dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, anche in assenza dell'istruttoria comunale e sulla base degli elementi acquisiti direttamente, dispone l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane e ne dà comunicazione all'interessato entro sessanta giorni.

7. La mancata comunicazione all'interessato vale come accoglimento della domanda stessa.

8. Gli effetti costitutivi dell'iscrizione decorrono dalla data di adozione del provvedimento di iscrizione all'albo delle imprese artigiane da parte della Commissione e, nel caso la comunicazione della decisione, all'interessato non intervenga entro il termine prescritto, dal sessantesimo giorno dalla presentazione della domanda.

9. L'iscrizione all'albo è comprovata da apposito certificato rilasciato dalla Commissione provinciale per l'artigianato.

Art. 44.

Revisione dell'albo provinciale

1. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto indice ogni trenta mesi la revisione dell'albo provinciale delle imprese artigiane a norma dell'art. 7, comma 3, della legge n. 443/1985, specificando in esso le procedure e i tempi di attuazione della medesima.

2. Ai fini della revisione, sugli elenchi delle imprese artigiane che risultano iscritte all'albo, trasmessi dalla Commissione provinciale per l'artigianato ai singoli comuni, i competenti uffici comunali sono tenuti a effettuare il riscontro dei dati ivi riportati e a comunicare alla Commissione, entro centoventi giorni dalla data di ricevimento degli elenchi, ogni difformità rilevata rispetto alla situazione di fatto delle imprese di cui sono a conoscenza; se entro tale termine non è giunta nessuna comunicazione alla Commissione, ai fini della revisione si intendono confermati gli elenchi trasmessi dalla stessa ai singoli Comuni.

3. Per attuare il disposto di cui al comma 2, la Commissione provinciale può consultare le organizzazioni artigiane di categoria.

Art. 45.

Cancellazione

1. I titolari delle imprese artigiane iscritte nell'albo devono comunicare, direttamente o tramite il comune di residenza, alla Commissione provinciale per l'artigianato, entro trenta giorni, il venire meno dei requisiti stabiliti dalle disposizioni di legge vigenti o la cessazione della attività e ogni variazione o modificazione dell'attività, della sede e della ragione sociale.

2. La cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti richiesti dalla legge o per cessazione dell'attività, è disposta dalla Commissione provinciale per l'artigianato sentito in ogni caso l'interessato.

3. Il provvedimento di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane ha effetto dalla data di cessazione della attività o dalla data della sua adozione negli altri casi.

Art. 46.

Sanzioni

1. Ai trasgressori delle disposizioni concernenti la tenuta dell'albo della imprese artigiane sono inflitte le sanzioni amministrative, consistenti nel pagamento di una somma di denaro così determinata:

a) da lire 500 mila a lire 5 milioni in caso di omessa denuncia di inizio attività;

b) da lire 400 mila a lire 2 milioni in caso di omessa denuncia modificazione dell'impresa o di cessazione dell'attività;

c) da lire 200 mila a lire 1 milione in caso di dichiarazione contenente dati inesatti;

d) da lire 1 milione a lire 5 milioni in caso di uso illecito, da parte di un'impresa non iscritta all'albo, di riferimenti all'artigianato nella denominazione della ditta o insegna o marchio.

2. Le sanzioni di cui al comma 1, sono applicate nella misura minima nel caso in cui le violazioni vengano sanate con denuncia dell'interessato, prima dell'accertamento da parte della autorità competente.

3. L'autorità competente ad irrogare le sanzioni è il sindaco del comune in cui ha sede l'impresa. Il versamento dei relativi proventi è effettuato a favore del comune medesimo.

4. Il sindaco, nel rispetto delle norme e dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale), si avvale in particolare dei competenti uffici comunali, nonché degli atti forniti dalle Commissioni provinciali per l'artigianato.

5. I comuni relazionano annualmente alla Regione sull'attività di vigilanza ad essi demandata, dettagliando le violazioni accertate, le generalità dei soggetti sanzionati e l'importo delle sanzioni applicate.

6. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono aggiornabili a cadenza triennale con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.

Capo II

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI E REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

Art. 47.

Funzioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato

1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato possono aver sede presso le CCIAA e, oltre a svolgere tutte le funzioni riguardanti la tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 42, assolvono ai seguenti compiti:

a) concorrere con la Commissione regionale per l'artigianato, allo svolgimento di indagini, rilevazioni e studi concernenti l'artigianato;

b) proporre iniziative e prospettare esigenze per lo sviluppo dei servizi reali alle imprese artigiane, nonché ricerche e applicazioni di processi di innovazione tecnologica;

c) esprimere pareri sulle caratteristiche, sul coordinamento e sulla istituzione di fiere e mostre a carattere artigiano;

d) promuovere ogni utile iniziativa diretta a valorizzare le attività artigiane della provincia;

e) svolgere gli altri compiti attribuiti dalle leggi regionali.

2. Le spese per il funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato sono a carico della Regione.

3. L'espletamento delle funzioni di segreteria e dei compiti tecnico-amministrativi necessari all'attività delle Commissioni è assicurato dalle apposite strutture organizzative individuate ai sensi degli articoli 52 e 53.

Art. 48.

Composizione delle Commissioni provinciali per l'artigianato

1. La commissione provinciale per l'artigianato è costituita con decreto del presidente della Giunta regionale ed è composta:

a) da diciotto titolari di imprese artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni, eletti in base alle disposizioni riportate al titolo III, capo IV;

b) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative;

e) dal direttore provinciale INPS o suo delegato;

d) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro o suo delegato;

e) da tre esperti in materie concernenti l'artigianato, su proposta delle organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative a livello provinciale;

f) da un rappresentante designato dalla Giunta camerale della CCIAA.

2. La Commissione provinciale elegge il presidente, scegliendolo tra i componenti di cui alla lettera *a)*, ed il vice presidente.

3. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione le sedute sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti la Commissione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei partecipanti al voto. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

4. Nel caso si verifichino più di tre assenze consecutive, senza adeguata giustificazione, i componenti della Commissione provinciale per l'artigianato decadono dalla carica. Coloro che vengono decaduti ai sensi del comma 4, non sono rieleggibili limitatamente al primo rinnovo della stessa commissione.

5. I componenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, ed *e)* sono ridotti rispettivamente a dodici, uno e due, nelle province in cui le imprese artigiane sono inferiori alle 10.000 unità.

Art. 49.

Funzioni della Commissione regionale per l'artigianato

1. La Commissione regionale per l'artigianato ha sede presso gli uffici della Giunta regionale. Quale organo amministrativo e di tutela del settore essa:

a) presenta alla Giunta regionale, entro il mese di luglio di ogni anno, il programma della propria attività per l'anno successivo ed il consuntivo dell'attività svolta nell'anno precedente. Tale programma tiene conto anche delle eventuali proposte delle Commissioni provinciali per l'artigianato;

b) decide sui ricorsi, proposti avverso le decisioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato, di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane;

c) svolge, in stretta collaborazione con le Commissioni provinciali per l'artigianato, attività di documentazione, di studio, di indagine e rilevazione statistica delle attività artigiane della Regione, avvalendosi prioritariamente degli enti strumentali regionali e in collaborazione con l'Osservatorio regionale dell'artigianato di cui all'art. 36;

d) esprime pareri sugli atti della programmazione regionale in materia di artigianato, sentite le Commissioni provinciali per l'artigianato;

e) propone iniziative rivolte alla promozione, tutela, valorizzazione e sviluppo dell'artigianato;

f) svolge una funzione di informazione e coordinamento nei confronti delle Commissioni provinciali dell'artigianato per assicurare omogeneità di indirizzo agli interventi sul territorio regionale;

g) svolge ogni altro compito attribuitole dalle leggi regionali.

2. Tutti gli oneri e spese per il funzionamento della Commissione regionale per l'artigianato sono a carico della Regione.

3. Le funzioni di segreteria e i compiti tecnico-amministrativi della Commissione regionale, per l'artigianato sono svolti dalla apposita struttura organizzativa di cui agli articoli 52 e 53.

4. Per l'approfondimento di argomenti di particolare complessità la Commissione regionale per l'artigianato può articolarsi in gruppi di lavoro.

Art. 50.

Composizione della Commissione regionale per l'artigianato

1. La Commissione regionale per l'artigianato, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 443/1985, è nominata con decreto del presidente della Giunta regionale ed è composta:

a) dai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato;

b) da tre rappresentanti della Regione designati dalla Giunta regionale;

c) da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella Regione;

d) da un rappresentante dei consumatori designato dalle associazioni dei consumatore iscritte all'albo istituito con l'art. 9-*bis* della legge regionale 25 marzo 1985, n. 21 (provvedimenti per la tutela e la difesa del consumatore) così come aggiunto dall'art. 7 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 23;

e) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori.

2. I componenti della Commissione regionale per l'artigianato eleggono nel proprio seno il presidente e il vicepresidente.

3. Le riunioni della Commissione regionale per l'artigianato sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei partecipanti al voto.

4. La Commissione regionale per l'artigianato disciplina il proprio funzionamento con norme regolamentari interne.

Art. 51.

Durata in carica delle Commissioni

1. Le Commissioni provinciali e la Commissione regionale per l'artigianato durano in carica cinque anni.

2. I componenti delle commissioni decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti; possono inoltre essere revocati e costituiti dall'organismo che li ha designati.

3. I componenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato titolari di impresa artigiana, cessati dalla carica per qualsiasi causa, vengono sostituiti dal presidente della Giunta regionale con i candidati che li seguono immediatamente nella graduatoria dello scrutinio di lista.

4. I nominativi dei componenti delle Commissioni provinciali e della Commissione regionale per l'artigianato, individuabili attraverso designazione, devono essere comunicati alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il presidente della Giunta regionale provvede all'insediamento delle Commissioni che risultano validamente costituite con la nomina di almeno la metà più uno dei componenti.

5. La sostituzione dei rappresentanti designati è effettuata dal presidente della Giunta regionale su designazione dello stesso ente che ha espresso la designazione originaria.

Art. 52.

Uffici di segreteria delle Commissioni

1. Presso le Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato operano apposite strutture organizzative di segreteria individuate ai sensi dell'art. 53.

2. Le strutture organizzative di segreteria delle Commissioni provinciali per l'artigianato debbono compiere gli atti connessi agli adempimento di legge e comunque di competenza delle rispettive Commissioni. Spetta in particolare ad esse predisporre e curare:

a) gli adempimento relativi alle iscrizioni, alle modificazione ed alle cancellazioni delle imprese atigiane dagli albi provinciali disposte dalle rispettive Commissioni;

b) la verbalizzazione, la pubblicità e la conservazione degli atti delle Commissioni stesse;

c) il rilascio delle certificazioni di iscrizioni all'albo ed ogni altra certificazione prevista dalla legge;

d) gli atti e le procedure relative alle revisioni periodiche dell'albo;

e) gli adempimenti relativi al procedimento di rinnovo delle rispettive Commissioni;

f) le iniziative delle Commissioni di carattere promozionale, statistico, di tutela o comunque di competenza delle Commissioni stesse, seguendone l'attuazione;

g) ogni altro adempimento derivante dalle funzioni assegnate alle rispettive Commissioni.

3. La struttura organizzativa di segreteria della Commissione Regionale per l'artigianato deve compiere gli atti connessi agli adempimento di legge di competenza della Commissione. Spetta in particolare ad essa predisporre e curare:

a) gli atti e le istruttorie relative ai ricorsi proposti avverso le decisioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato;

b) la verbalizzazione, la pubblicità e la conservazione degli atti della Commissione;

c) le attività della Commissione di carattere promozionale, statistico, di tutela dell'artigianato, e di coordinamento delle iniziative delle Commissioni provinciali, seguendone l'attuazione;

d) ogni altro adempimento derivante dalle funzioni assegnate alla Commissione.

Art. 53.

Personale e organizzazione degli uffici di segreteria delle Commissioni

1. Le dotazioni organiche delle strutture organizzative di segreteria delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato sono determinate ai sensi delle leggi regionali vigenti in materia di personale e organizzazione.

2. Il personale della struttura organizzativa di segreteria della Commissione regionale per l'artigianato è individuato tra il personale regionale e dipende funzionalmente dal presidente della Commissione medesima, ferma restando la sua appartenenza al settore regionale competente, di cui la struttura costituisce articolazione interna e da cui dipende gerarchicamente.

3. Il personale delle strutture organizzative di segreteria delle Commissioni provinciali per l'artigianato è individuato fra il personale regionale ovvero fra il personale delle CCIAA, in base alla convenzione di cui all'art. 42, e dipende funzionalmente dai presidenti delle Commissioni medesime.

4. Tra il personale di cui al comma 3 viene individuato il segretario di ciascuna Commissione provinciale per l'artigianato.

Art. 54.

Indirizzo, coordinamento e vigilanza

1. L'attività delle Commissioni provinciali per l'artigianato è sottoposta ai poteri di vigilanza, di indirizzo e di coordinamento della Giunta regionale che si avvale a tale scopo, del parere consultivo della Commissione regionale per l'artigianato.

2. La Giunta regionale può ordinare ispezioni e indagini sul funzionamento delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato.

3. Nel caso in cui una Commissione venga a trovarsi nella impossibilità di funzionare o dia luogo a gravi e reiterate irregolarità, la Commissione medesima viene sciolta, previa diffida, con decreto del presidente della Giunta regionale e contestualmente viene nominato un Commissario straordinario competente ad esercitare fino alla ricostituzione della Commissione, tutte le funzioni alla stessa attribuite. Il decreto di scioglimento fissa la data di nuove elezioni.

Capo III

ELEZIONI DEI COMPONENTI ARTIGIANI DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER L'ARTIGIANATO

Art. 55.

Indizione delle elezioni e presentazione delle liste dei candidati

1. La data delle elezioni dei titolari di aziende artigiane, chiamati a far parte della Commissicine provinciale per l'artigianato, è fissata con decreto del presidente della Giunta regionale almeno trenta giorni prima del termine ultimo per l'indizione delle elezioni.

2. Le elezioni sono indette dal presidente uscente della Commissione con apposito manifesto da affiggersi, per la durata di quindici giorni, negli albi della Camera di Commercio e dei comuni della provincia e negli spazi previsti per le pubbliche affissioni, almeno centoventi giorni prima della scadenza del quinquennio di durata in carica della Commissione.

3. Qualora il presidente, nel termine suddetto, non abbia provveduto, il presidente della Giunta regionale nomina un Commissario per tutti gli adempimenti relativi alle operazioni elettorali.

4. Tutte le operazioni elettorali devono essere ultimate non oltre la scadenza del quinquennio di durata in carica della Commissione.

5. Le liste dei candidati devono essere presentate al presidente della Commissione provinciale entro le ore dodici del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del manifesto che indice le elezioni, insieme alla dichiarazione di accettazione di ciascun candidato.

6. Le liste possono contenere un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere e non inferiore al 50 per cento degli stessi. Esse devono essere presentate da almeno cinquanta artigiani nelle province aventi fino a diecimila imprese iscritte all'albo, da almeno centocinquanta artigiani nelle province con una consistenza di imprese artigiane compresa tra diecimila e ventimila unità e da almeno quattrocento artigiani nelle altre province. Le firme dei presentatori e le dichiarazioni di accettazione di cui al comma 5, devono essere autenticate dal sindaco, o da un suo delegato, o dal segretario comunale, o dal conciliatore, o da un notaio.

7. I presentatori devono essere titolari di imprese iscritte nell'albo provinciale e possono sottoscrivere soltanto una lista. Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari.

8. Dell'avvenuta presentazione delle liste dovrà essere rilasciata ricevuta.

9. Le liste sono contrassegnate da un numero progressivo in corrispondenza dell'ordine di presentazione. Al numero può essere abbinato anche un simbolo.

10. Nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine utile per la presentazione delle liste, la Commissione provinciale provvede ad accertarne la regolarità.

11. Le eventuali decisioni concernenti l'esclusione di liste o di singoli candidati devono essere motivate e, a cura della Commissione provinciale, debbono essere notificate, entro cinque giorni dalla loro adozione, ai candidati esclusi e comunque a tutti i candidati delle liste interessate.

12. I candidati esclusi possono inoltrare ricorso, entro dieci giorni dalla notifica della decisione della Commissione, al presidente della Giunta regionale che decide entro quindici giorni dalla presentazione del ricorso.

Art. 56.

Adempimenti preparatori della consultazione

1. Nei quarantacinque giorni successivi al termine utile per la presentazione delle liste, il presidente della Commissione provinciale per l'artigianato, pubblica un manifesto da affiggere per almeno quindici giorni negli albi della CCIAA, negli Spazi destinati alle pubbliche affissioni, nella sede degli albi e dei comuni della provincia, con il quale vengono resi noti agli elettori:

a) la data e l'orario delle votazioni, con inizio alle ore otto e termine alle ore venti del medesimo giorno;

b) le liste dei candidati, contrassegnate ciascuna da un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione;

c) la sede delle sezioni elettorali;

d) l'avvenuta pubblicazione delle liste degli elettori, distinte per sezioni, negli albi della Camera di commercio e dei comuni, fino al giorno delle elezioni.

2. Le votazioni hanno luogo in un giorno festivo entro il ventesimo giorno antecedente quello di scadenza del quinquennio di durata in carica della Commissione.

3. La ripartizione del territorio della provincia in sezioni elettorali è effettuata, a cura della Commissione provinciale per l'artigianato, in modo che in ciascuna sezione il numero degli elettori non sia superiore a cinquecento nei territori delle Comunità montane e a settecento nei restanti territori. La Commissione può, qualora circostanze particolari lo rendano opportuno, raggruppare gli elettori di più Comuni confinanti.

4. I certificati elettorali sono predisposti a cura delle Commissioni provinciali, inviati ai Comuni di competenza, i quali provvederanno ad inoltrarli, tramite i messi comunali, a ciascun elettore presso la sede dell'impresa, entro il quindicesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni. In caso di smarrimento o di mancato recapito del certificato elettorale, copia dello stesso potrà essere ritirata presso la sede che verrà indicata con il manifesto con cui verranno resi noti la data, l'orario della votazione e la sede delle sezioni elettorali.

5. Le sezioni elettorali hanno sede all'interno di edifici pubblici. In ciascuna sezione è affissa la lista degli elettori della sezione stessa, nonché le liste dei candidati.

6. Il Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato provvede a nominare, entro il quinto giorno antecedente quello delle votazioni, un Presidente per ciascuna sezione elettorale, scegliendolo fra i dipendenti dallo Stato, della Regione o degli enti locali in possesso almeno del diploma di scuola media di secondo grado, nonché due scrutatori scelti fra imprenditori artigiani iscritti nella liste della Provincia non candidati e il segretario del seggio scelto fra i dipendenti del Comune in cui ha sede il seggio.

7. Ai componenti di cui sopra spetta il trattamento economico previsto per le elezioni comunali, e l'onere relativo è a carico della Regione.

8. Sono elettori i titolari, o i legali rappresentanti in caso di società, di imprese artigiane che risultano iscritte all'albo alla data delle elezioni. I titolari di imprese artigiane cancellate dall'albo d'ufficio sono esclusi dall'elettorato attivo salvo che abbiano presentato ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato e questa, alla data delle elezioni, non abbia adottato alcuna decisione oppure abbia deciso l'accoglimento del ricorso annullando conseguentemente la deliberazione di cancellazione della Commissione provinciale per l'artigianato.

9. Sono eleggibili i titolari, o i legali rappresentanti in caso di società, delle imprese artigiane operanti nella Provincia dà almeno tre anni alla data ultima per la presentazione delle liste. Sono altresì eleggibili i titolari o i legali rappresentanti in caso di società, delle imprese artigiane che siano iscritti da almeno tre anni all'albo provinciale degli artigiani della Provincia per la quale sono indette le elezioni. I candidati devono essere iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica.

10. È incompatibile la contemporanea appartenenza a più di una commissione provinciale per l'artigianato. Tale incompatibilità deve essere rimossa attraverso l'esercizio dell'opzione.

Art. 57.

Sistema elettorale

1. L'elezione dei componenti la Commissione provinciale per l'artigianato è effettuata a scrutinio di lista, con rappresentanza proporzionale.

2. Il voto è personale, libero e segreto.

3. Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda un segno nel contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che la contiene.

4. Ogni elettore può esprimere preferenze per un numero di candidati, scelti esclusivamente fra quelli della lista da lui votata, non superiore a tre; la preferenza data in una lista costituisce espressione di voto per la lista medesima.

5. La cifra elettorale generale sarà stabilita in base al numero di votanti e i rappresentanti saranno ripartiti, fra le sole liste che avranno ottenuto voti pari ad almeno il 5 per cento dei votanti, in relazione ai voti di lista e al quoziente elettorale. Eventuali rappresentanti in ballottaggio saranno assegnati alla lista che ha ottenuto i maggiori resti.

6. All'interno delle singole liste aventi diritto a rappresentanti risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Art. 58.

Costituzione dei seggi elettorali, spoglio delle schede, scrutinio e proclamazione degli eletti

1. Il giorno precedente la data delle elezioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato, presso ogni sezione elettorale si provvede alla costituzione del seggio.

2. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore otto e terminano alle ore venti dello stesso giorno.

3. Immediatamente dopo la chiusura dei seggi i componenti il seggio procedono allo spoglio delle schede annotando, in appositi verbali, i voti riportati da ogni lista, nonché le preferenze espresse per ciascun candidato.

4. Le schede, i verbali riportanti i risultati finali delle votazioni e ogni altro atto riguardante lo svolgimento delle votazioni vengono trasmessi immediatamente al Presidente della Commissione provinciale in plico sigillato e firmato dal Presidente del seggio e dagli scrutatori. Il Presidente della commissione provinciale, sulla base delle risultanze dei verbali delle singole sezioni elettorali procede alla proclamazione degli eletti.

5. Le operazioni di scrutinio e la proclamazione degli eletti avvengono in seduta pubblica.

Art. 59.

Ricorsi

1. Avverso le decisioni della Commissione provinciale relative a: operazioni elettorali, risultati delle votazioni, assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti, qualunque elettore può proporre ricorso al Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento che dà luogo al ricorso.

2. Il Presidente della Giunta regionale decide entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sentite le parti interessate.

3. Per quanto non espressamente disposto al titolo III, capo III, valgono in materia di procedimento elettorale, in quanto applicabili, le norme in vigore per le elezioni dei Consigli comunali con popolazione inferiore a quindicimila abitanti.

Capo IV

TUTELA DELLE IMPRESE ARTIGIANE DALLE FORME DI LAVORO ABUSIVO

Art. 60.

Denunce di irregolarità

1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato sono tenute a raccogliere e verificare, anche attraverso la collaborazione delle amministrazioni statali competenti per l'osservanza delle disposizioni in materia fiscale e del lavoro, tutte le denunce ad esse presentate relative a soggetti che esercitino, anche in modo non continuativo, dietro compenso, attività artigianali riconducibili comunque alla produzione di beni o alla prestazione di servizi a favore di terzi, in mancanza dei requisiti di legge previsti per l'esercizio delle medesime attività e senza adempiere a tutti gli obblighi posti a carico delle imprese artigiane.

Art. 61.

Segnalazioni

1. Le commissioni provinciali per l'artigianato, esaminate le denunce presentate ed acquisito ogni idoneo elemento di valutazione, le segnalano formalmente ai Comuni e alle altre amministrazioni competenti in materia di vigilanza sugli eventuali illeciti e di irrogazione delle relative sanzioni, dandone comunicazione alle autorità ed agli uffici competenti in materia fiscale, previdenziale, assicurativa e contributiva. Qualora l'infrazione sia rilevata a carico di soggetti dipendenti da amministrazioni dello Stato, enti locali o da altri enti pubblici, copia degli atti è inviata anche all'amministrazione di appartenenza dei soggetti che esercitano forme di lavoro abusivo.

TITOLO IV

NORME FINALI, FINANZIARIE E TRANSITORIE

Art. 62.

Dotazione finanziaria iniziale del Fondo

1. Nella prima applicazione della presente legge, agli effetti della determinazione della dotazione finanziaria iniziale del Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato, le disponibilità residue a valere sui fondi assegnati all'Istituto finanziario regionale Finpiemonte S.p.A. ai sensi della legge regionale 11 agosto 1994, n. 30 (Interventi regionali per lo sviluppo e la qualificazione del settore artigiano), si consolidano con gli stanziamenti di bilancio, appositamente autorizzati dalla presente legge.

2. Al Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato afferiscono inoltre le disponibilità residue della gestione relativa alla legge regionale 21 dicembre 1994, n. 59 (Interventi regionali a favore delle imprese artigiane, commerciali, dei servizi e della piccola industria danneggiate da eventi calamitosi).

3. La Finpiemonte S.p.A. è tenuta a predisporre lo stato della consistenza delle risorse disponibili a valere sui fondi assegnati ai sensi della legge regionale. 30/1994 e della legge regionale. 59/1994 riferito alla data di entrata in vigore della presente legge e a trasmetterlo al settore regionale competente in materia di artigianato.

Art. 63.

Costituzione in via straordinaria delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato

1. Qualora eventi eccezionali, non dipendente dai soggetti a vario titolo responsabili della costituzione delle Commissioni provinciali per l'artigianato, impediscano la predisposizione e la conclusione in tempo utile delle elezioni di cui al titolo III, capo III, la Giunta regionale può autorizzare, in presenza di procedure avviate di revisione degli albi provinciali delle imprese artigiane, la ricostituzione in via straordinaria delle Commissioni provinciali per l'artigianato che risultano prossime alla scadenza del loro normale periodo di durata in carica, mediante nomina dei componenti previsti all'articolo 48, comma 1, lettera *a)*.

2. La nomina di cui al comma 1 è disposta sulla base di designazioni delle associazioni artigiane della provincia aderenti alle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative proporzionalmente alla effettiva consistenza dei rispettivi associati.

3. Le designazioni di cui al comma 1 devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, nonché la Commissione regionale per l'artigianato ricostituita a seguito del rinnovo straordinario delle prime, durano in carica fino alla data di conclusione del procedimento elettorale previsto al titolo III, capo III, da espletarsi comunque entro e non oltre dodici mesi dalla data del provvedimento del Presidente della Giunta regionale con cui vengono costituite le Commissioni provinciali.

5. Dopo l'espletamento delle elezioni e la proclamazione degli eletti, effettuate ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III, capo III, il Presidente della Giunta regionale provvede alla ricostituzione delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato decretando contestualmente la decadenza delle Commissioni costituite con le modalità straordinarie di cui al presente articolo.

6. Le Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato già costituite continuano a funzionare fino all'insediamento delle nuove Commissioni.

7. A tal fine, qualora i Presidenti in carica perdano i requisiti prescritti, le funzioni di Presidenza sono assunte dal Vice Presidente, o in sua assenza dal membro di Commissione più anziano, in possesso dei requisiti prescritti.

8. Qualora non si possa procedere alla costituzione delle Commissioni, la Giunta regionale provvede a nominare un Commissario straordinario per l'esercizio delle funzioni attribuite alle Commissioni stesse.

Art. 64.

Spese di funzionamento di Collegi consultivi e di amministrazione attiva

1. Ai componenti dei Comitati consultivi, Commissioni e comunque di organi collegiali chiamati a formulare pareri, proposte di iniziative, assumere deliberazioni, in merito a quanto oggetto della presente legge, è riconosciuto un gettone di presenza nella misura di lire 50 mila per ogni seduta giornaliera.

2. Agli stessi componenti che per partecipare alle sedute devono fare uso di mezzi di trasporto è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, nella misura prevista per i funzionari della Regione.

3. L'importo del gettone di presenza di cui al comma 1 può essere aggiornato ogni due anni dalla Giunta regionale, in relazione alle variazioni accertate dell'indice ISTAT del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati.

4. Ai Presidenti delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato sono rimborsate, nella misura prevista per i funzionari regionali, le spese di missione eventualmente sostenute per lo svolgimento di attività su incarico della Regione connesse al loro ruolo istituzionale.

Art. 65.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1997 la spesa di lire 2 miliardi.

2. Nello stato di previsione della spesa vengono conseguentemente istituiti appositi capitoli con la seguente denominazione e lo stanziamento a fianco indicato:

a) «Spese per il funzionamento dell'Osservatorio regionale dell'artigianato» lire 500 milioni;

b) «Contributi integrativi ai Fondi intercategoriali di sostegno istituiti dall'Ente bilaterale dell'artigianato piemontese (EBAP)» lire 100 milioni;

c) «Spese per la tenuta degli albi artigiani ed il funzionamento di comitati, commissioni ed altri organi con funzioni consultive e deliberativi in materia di artigianato» lire 300 milioni;

d) «Spese per iniziative dirette nel settore della promozione commerciale» lire 100 milioni;

e) «Fondo regionale per lo sviluppo, la qualificazione dell'artigianato e per la realizzazione di insediamenti artigiani in aree attrezzate» lire 600 milioni;

f) «Contributi al Fondo rischi dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi» per memoria;

g) «Contributi in conto capitale o in conto interessi attualizzati per la riduzione, del costo dei finanziamenti garantiti da consorzi fidi e cooperative artigiane di garanzia» lire 100 milioni;

h) «Conferimenti finanziari al Fondo istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane Spa Artigiancassa» per memoria;

i) «Interventi per la promozione della qualità, per la realizzazione di servizi reali e l'assistenza tecnica, per la tutela e la salvaguardia ambientale, per la valorizzazione e lo sviluppo delle lavorazioni dell'artigianato artistico e tipico di qualità» lire 300 milioni;

l) «Fondo per interventi regionali di garanzia fidi a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi» per memoria;

m) «Contributi in conto capitale o in conto interessi attualizzati a favore delle imprese artigiane danneggiate da eventi calamitosi» per memoria.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:

mediante riduzione di lire 1 miliardo in termini di competenza e di cassa del capitolo 15950 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1997;

mediante riduzione di lire 1 miliardo in termini di competenza e di cassa del capitolo 27170 dello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'anno finanziario 1997;

4. All'entrata in vigore della presente legge la dotazione dei capitoli di cui alle lettere *a), c), e)* e *h)* del comma 2 è incrementata dalla disponibilità residua sui capitoli del bilancio 1997, secondo lo schema seguente:

lettera *a)* capitolo 14496

lettera *c)* capitolo 14470

lettera *e)* capitolo 25575

lettera *h)* capitolo 25580

5. La spesa per ciascuno degli esercizi finanziari successivi all'anno 1997 è determinata con la legge di approvazione dei relativi bilanci o delle leggi di variazione.

6. Le somme derivanti dai diritti di cui all'articolo 42, comma 7, sono versate alla Regione secondo le modalità che saranno indicate dalla Giunta regionale ed introitate in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale con la denominazione «Entrate derivanti dai diritti di segreteria per l'iscrizione agli albi provinciali delle imprese artigiane e per gli atti e i certificati rilasciati dalle Commissioni provinciali per l'artigianato».

7. In deroga alla legge regionale di contabilità, tra i capitoli di cui alle lettere *l)* e *m)* appartenenti alla medesima autorizzazione di spesa, sono autorizzate variazioni compensativi con atto amministrativo.

Art. 66.

Divieto di cumulo

1. I benefici disposti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti per le stesse finalità, da altre norme regionali, nazionali o comunitarie, se non fino alla integrazione della misura dell'intervento regionale qualora questo risulti più favorevole.

Art. 67.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni legislative regionali:

a) legge regionale lì ottobre 1979, n. 64 (Interventi a favore dei Comuni e dei loro consorzi per insediamenti produttivi artigiani in aree attrezzate);

b) legge regionale 4 marzo 1985, n. 17 (Provvedimenti per l'ammodernamento tecnologico e l'incremento della produttività nel settore dell'artigianato);

c) legge regionale 11 agosto 1994, n. 30 (Interventi regionali per lo sviluppo e la qualificazione del settore artigiano);

d) legge regionale 14 marzo 1980 n. 14 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di artigianato di cui al 1° e 5° comma dell'articolo 9, al 1° e 5° comma degli articoli 12 e 14, nonché al 2° comma dell'articolo 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, trasferite alla Regione ai sensi degli articoli 63, comma 2°, lettera *c)* e 64 del decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e finora esercitate dalle Camere di commercio);

e) legge regionale 6 luglio 1987, n. 38 (Norme per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane e disciplina degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato);

f) legge regionale 12 marzo 1990, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1987, n. 38 recante: «Norme per la tenuta degli albi provinciali, delle imprese artigiane e disciplina degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato»);

g) legge regionale 24 febbraio 1992, n. 11 (Sostituzione dell'articolo 2, 3° comma, della legge regionale 12 marzo 1990, n. 9, di modifica alla legge regionale 6 luglio 1987, n. 38, recante: «Norme per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane e disciplina degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato»);

h) legge regionale 10 dicembre 1992, n. 55 (Norme per la tutela della professionalità degli imprenditori artigiani e la repressione dell'abusivismo nell'artigianato);

i) legge regionale 10 maggio 1993, n. 14 (Modificazione alla legge regionale 6 luglio 1987, n. 38 «Norme per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane e disciplina degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato»);

l) legge regionale 21 dicembre 1994, n. 59 (Interventi regionali a favore delle imprese artigiane, commerciali, dei servizi e della piccola industria danneggiate da eventi calamitosi);

m) legge regionale 5 gennaio 1995, n. 4 (Istituzione dell'Osservatorio regionale dell'artigianato);

n) legge regionale 19 dicembre 1995, n. 89 (Disposizioni transitorie per la costituzione delle Commissioni provinciali e regionale per l'Artigianato di cui alla legge regionale 6 luglio 1987, n. 38 recante: «Norme per la la tenuta degli Albi provinciali delle Imprese artigiane e disciplina degli organi di tutela e di rappresentanza dell'artigianato e successive modifiche e integrazioni»);

o) articolo 16 della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 9 (Interventi per il riequilibrio regionale del sistema industriale);

p) articolo 12 del legge regionale 12 luglio 1994, n. 23 (Modifiche ed integrazioni della L.R. 25 marzo 1985, n. 21: Provvedimenti per la tutela e difesa del consumatore - L.R. n. 47/1975, L.R. n. 30/1984, L.R. n. 27/1987, L.R. n. 38/1987, L.R. n. 55/1987, L.R. n. 52/1991).

Art. 68.

Regime transitorio

1. Sono fatti salvi tutti i procedimenti amministrativi già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, avviati in attuazione delle n'rme di cui all'articolo 67. Tali procedimenti Sonoportati a compimento sulla base delle relative disposizioni di intervento.

2. Nella convenzione che regola i rapporti tra la Regione Piemonte e la Cassa per il credito alle imprese artigiane Spa Artigiancassa, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, sono riconosciute le spese di gestione sostenute dall'Artigiancassa Spa a far tempo dalla data in cui la Cassa stessa ha assunto la forma giuridica di Società per Azioni.

3. Nella fase di prima applicazione, a valere per il 1997, il termine per la presentazione delle domande di cui al comma 3 dell'articolo 22 e comma 4° dell'articolo 23 è fissato nel novantesimo giorno dalla pubblicazione della presente legge sul *Bollettino ufficiale* della regione Piemonte.

Art. 69.

Applicazione della legge

1. La Giunta regionale e il Consiglio regionale devono sottostare alle norme previste dall'articolo 92, paragrafo 1 del Trattato di Roma nell'individuazione dei criteri e delle risorse finanziarie necessarie all'erogazione di aiuti alle imprese artigiane, qualora questi dovessero superare i limiti imposti dalle linee direttrici in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 9 maggio 1997

GHIGO

97R0422

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1997, n. **9.**

Assegnazione straordinaria alla provincia di Ravenna per le spese sostenute per lo svolgimento di funzioni specialistiche nel settore dell'analisi terreni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Emilia-Romagna n. 48 del 16 maggio 1997)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Assegnazione straordinaria alla Provincia di Ravenna

1. La presente legge autorizza un'assegnazione straordinaria alla Provincia di Ravenna per avere svolto, tramite il Laboratorio provinciale di analisi terreni di Faenza, funzioni delegate alle Province anche per ambiti territoriali diversi dal proprio.

2. L'assegnazione di cui al comma 1 è finalizzata a coprire gli oneri derivanti dalla gestione, per il periodo 1988-1995, del suddetto Laboratorio il quale ha svolto le funzioni delegate relative al supporto tecnico-scientifico agli agricoltori nel settore dell'analisi dei terreni.

3. L'assegnazione straordinaria, ammontante a L. 1.300.000.000, è pari alla differenza tra gli oneri di gestione sostenuti e le entrate a qualunque titolo incassate dalla Provincia per l'attività di analisi e consulenza sui terreni con riferimento al periodo considerato.

4. La Giunta regionale dispone l'assegnazione sulla base di una relazione complessiva sull'attività svolta nonché di un rendiconto finanziario articolato per entrate e spese relative all'attività medesima deliberanti dai competneti Organi della Provincia.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti a Lire 1.300.000.000 per l'esercizio 1997, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio che verrà dotato della necessaria disponibilità con i fondi, a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Capitolo 86350 «Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti di sviluppo» del Bilancio per l'esercizio 1997 e pluriennale 1997-1999 secondo l'esatta destinazione recata dalla voce n. 4 dell'elenco n. 2 allegato al progetto di legge «Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1997 e del Bilancio pluriennale 1997-1999», approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 marzo 1997 e attualmente all'esame dei competenti Organi di controllo.

2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto tutte le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1997, dopo l'entrata in vigore della legge «Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1997 e del Bilancio pluriennale 1997-1999» e della presente legge ai sensi di quanto disposto dai commi 4 e 5 dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 12 maggio 1997

LA FORGIA

97R0461

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1997, n. **10.**

Proroga dei termini relativi alla riclassificazione generale delle aziende alberghiere di cui alla legge regionale 30 novembre 1981, n. 42 e dei complessi turistici all'aria aperta di cui alla legge regionale 7 gennaio 1985, n. 1.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Emilia-Romagna n. 48 del 16 maggio 1997)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga dei termini previsti dalla L.R. 30 novembre 1981, n. 42

1. Il termine di validità della classificazione generale delle aziende alberghiere attribuita ai sensi dell'art. 3 della L.R. 30 novembre 1981, n. 42 è prorogato fino all'entrata in vigore della nuova disciplina regionale relativa alla classificazione generale delle aziende alberghiere.

2. La nuova disciplina regionale relativa alla classificazione generale delle aziende alberghiere fissa il termine per la presentazione della denuncia contenente gli elementi necessari per la riclassificazione, ai sensi del comma terzo dell'art. 7 della L.R. n. 42 del 1981.

3. Durante il periodo di proroga del termine di cui al comma 1 è possibile provvedere alla revisione di classifica ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 42 del 1981.

Art. 2.

Proroga dei termini previsti dalla L.R. 7 gennaio 1985, n. 1

1. Il termine di validità della riclassificazione dei complessi ricettivi turistici all'aperto attribuita ai sensi del comma primo dell'art. 7 della L.R. 7 gennaio 1985, n. 1 è prorogato fino all'entrata in vigore della nuova disciplina regionale concernente i complessi turistici all'aria aperta.

2. La nuova disciplina regionale concernente i complessi turistici all'aria aperta fissa il termine per la presentazione della denuncia contenente gli elementi necessari per la riclassificazione, ai sensi del comma quinto dell'art 7 della L.R. n. 1 del 1985.

3. Durante il periodo di proroga del termine di cui al comma 1 è possibile provvedere alla modifica della classificazione ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 1 del 1985.

Art. 3.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) il comma 2 dell'art. 1 della L.R. 23 febbraio 1996, n. 2;

b) il comma 2 dell'art. 2 della L.R. 23 febbraio 1996, n. 2.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art 127, comma 2, della Costituzione e dell'art. 31, comma 2 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione;

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 12 maggio 1997

. LA FORGIA

97R0462

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza del Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	440.000
- semestrale	L.	250.000
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	L.	360.000
- semestrale	L.	200.000
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	92.500
- semestrale	L.	60.500
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	236.000
- semestrale	L.	130.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	92.000
- semestrale	L.	59.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	231.000
- semestrale	L.	126.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	950.000
- semestrale	L.	514.000
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):		
- annuale	L.	850.000
- semestrale	L.	450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 3 0 0 3 4 0 9 7 *

L. 3.000